

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 26 febbraio 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

DELIBERAZIONE 17 febbraio 2026.

Modifiche al Regolamento per la razionalizzazione del lavoro parlamentare e la valorizzazione del ruolo delle Commissioni, per l'abolizione del termine delle 24 ore in caso di posizione della questione di fiducia, per il rafforzamento dello statuto delle opposizioni, delle attività di indirizzo, informazione e controllo, per la revisione della disciplina dei Gruppi e delle procedure di collegamento con l'Unione europea e per l'aggiornamento del testo. (26A00920)..... Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Marcianise e nomina del commissario straordinario. (26A00802)..... Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Portico di Caserta e nomina del commissario straordinario. (26A00803)..... Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2026.

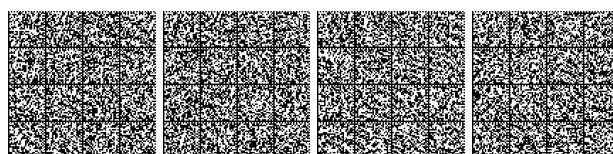
Scioglimento del consiglio comunale di Castro e nomina del commissario straordinario. (26A00804)..... Pag. 25

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 18 febbraio 2026.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana». (26A00908)..... Pag. 26



DECRETO 18 febbraio 2026.

Rinnovo della designazione al laboratorio Chirale s.a.s. di Franchi Stefania & C., in Annone Veneto, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (26A00909) Pag. 32

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

DECRETO 19 gennaio 2026.

Determinazione e ripartizione dell'ammontare complessivo del contributo dovuto, per l'anno 2022, da versare al MASE da parte dei consorzi e dei sistemi autonomi che gestiscono rifiuti, determinate ai sensi dell'articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (26A00893) Pag. 34

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 11 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Next Elettronica società cooperativa per azioni», in Mangone e nomina del commissario liquidatore. (26A00898) Pag. 38

DECRETO 11 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Goccia società cooperativa sociale in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (26A00899) Pag. 39

DECRETO 11 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cantine Leonardo da Vinci - società agricola cooperativa», in Vinci e nomina del commissario liquidatore. (26A00900) Pag. 40

DECRETO 11 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ortomercato Macerata società cooperativa», in Montecassiano e nomina del commissario liquidatore. (26A00901) Pag. 41

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rettifica della determina AAM/AIC n. 411 del 14 novembre 2025, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di midazolam, «Midazolam Aguettant». (26A00890) Pag. 42

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nintedanib, «Nintedanib Cipla» (26A00891) Pag. 42

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di selexipag, «Selexipag Accord» (26A00892) Pag. 43

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ezetrol» (26A00904) ... Pag. 44

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lenizak» (26A00905) ... Pag. 45

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ciprallex» (26A00906) ... Pag. 46

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zirtec» (26A00907) ... Pag. 46

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan» (26A00910) ... Pag. 47

Autorità nazionale anticorruzione

Revisione del regolamento per accesso civico, accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti Anac e accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 - delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018. (26A00911) Pag. 47

**Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
di Bari**

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A00903) Pag. 48

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

Prescrizioni tecniche per l'accessibilità e la mobilità a bordo delle navi e unità veloci da passeggeri nuove ed esistenti delle classi A, B, C e D ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 come emendato, adibite al trasporto pubblico, di bandiera italiana, da parte delle persone a mobilità ridotta. (26A00902) Pag. 48



ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 17 febbraio 2026.

Modifiche al Regolamento per la razionalizzazione del lavoro parlamentare e la valorizzazione del ruolo delle Commissioni, per l'abolizione del termine delle 24 ore in caso di posizione della questione di fiducia, per il rafforzamento dello statuto delle opposizioni, delle attività di indirizzo, informazione e controllo, per la revisione della disciplina dei Gruppi e delle procedure di collegamento con l'Unione europea e per l'aggiornamento del testo.

All'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Ad esclusione del Presidente della Camera, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, eletti ai sensi del comma 1, che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari o in caso di iscrizione, all'atto della costituzione, ad un Gruppo formato ai sensi dell'articolo 14, comma 2.»;

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«10. I componenti dell'Ufficio di Presidenza chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche dell'Ufficio di Presidenza.».

All'articolo 11, comma 1, le parole: «sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura;» sono soppresse.

All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con un numero di iscritti inferiore a quello previsto al comma 1 e comunque, di norma, non inferiore a sette purché questo rappresenti un partito o movimento politico, nel suo complesso quando esso risulti dall'aggregazione di più forze politiche, che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, propri candidati o liste di candidati in almeno venti circoscrizioni nazionali, accedendo, secondo la legge elettorale vigente, all'assegnazione dei seggi. Fermo restando, di norma, il requisito numerico di cui al periodo precedente, l'Ufficio di Presidenza può, altresì, autorizzare la costituzione di un Gruppo composto da deputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze, e da deputati eletti nelle regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche.»;

b) al comma 5, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ove non sia stata autorizzata la costituzione del Gruppo di cui all'ultimo periodo del comma 2.».

All'articolo 15 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni assegnate al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.

3-bis. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. A tal fine è previsto un complessivo stanziamento finanziario annualmente determinato dall'Ufficio di Presidenza, che è ripartito per una parte, stabilita dall'Ufficio di Presidenza in misura non inferiore a un trentesimo dello stanziamento, in misura uguale tra i Gruppi costituiti, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 2, all'inizio della legislatura, e per la restante parte in misura proporzionale alla consistenza numerica dei Gruppi, inclusi quelli costituitisi nel corso della legislatura, secondo modalità stabilite dal medesimo Ufficio di Presidenza. Salvo che si tratti di almeno sette deputati originariamente iscritti allo stesso Gruppo e contestualmente aderenti nel corso della legislatura ad un medesimo nuovo Gruppo, nella determinazione del contributo spettante ai Gruppi in misura proporzionale alla consistenza numerica la quota di contributo spettante in relazione ai deputati precedentemente iscritti ad altri Gruppi è ridotta della metà, rimanendo l'altra metà assegnata al Gruppo di provenienza. Il contributo assegnato al Gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche in esso costituite in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.

4. I contributi di cui al comma 3-bis sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività politico-parlamentare di ciascuno Gruppo e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici. A tal fine l'Ufficio di Presidenza definisce, con una propria deliberazione, le destinazioni ammesse ai sensi del presente comma.».

All'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il Presidente della Camera convoca la Giunta ove ne facciano motivata e fondata richiesta uno o più presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un quarto dei componenti della Camera per l'esame di specifiche questioni di interpretazione del Regolamento. Salva diversa valuta-



zione da parte del Presidente della Camera, la richiesta non determina una modifica dei lavori dell'Assemblea o delle Commissioni o una sospensione delle rispettive sedute.»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, può disporre la convocazione della Giunta per il Regolamento in seduta congiunta con l'omologo organismo del Senato della Repubblica, al fine di elaborare disposizioni comuni e prassi interpretative condivise e coordinate, volte a garantire il buon andamento dei lavori parlamentari.

2-ter. La Giunta adotta il Codice di condotta dei deputati che stabilisce principi e norme di condotta ai quali i deputati devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare e le sanzioni applicabili per la loro violazione. Il Codice prevede altresì la disciplina dei compiti e del funzionamento del Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui all'articolo 16-ter.».

All'articolo 16-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «esprima parere» sono aggiunte le seguenti: «sulla valutazione d'impatto e»;

b) al comma 6 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ove il parere rechi condizioni formulate in modo specifico e testuale, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, respingendo gli emendamenti, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.»;

c) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

«6-ter. Il Comitato, sulla base dell'attività consultiva svolta, cura un costante monitoraggio della legislazione, con particolare riferimento alla qualità della produzione normativa e all'uso delle fonti. A tal fine può procedere all'audizione di Ministri e utilizzare le procedure di cui agli articoli 143, comma 1, e 144.».

Dopo l'articolo 16-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 16-ter.

1. Il Comitato consultivo sulla condotta dei deputati è composto da quattro membri dell'Ufficio di Presidenza e da sei deputati scelti dal Presidente della Camera tenendo conto della loro esperienza e, per quanto possibile, della esigenza di rappresentatività ed equilibrio politico, in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e la tutela della rappresentanza di genere. Il Comitato è presieduto da un membro designato dal Presidente della Camera.

2. La pubblicità dei lavori del Comitato è assicurata nelle forme stabilite dal Codice di condotta. In ogni caso il Comitato trasmette alla Presidenza della Camera una relazione annuale sulla propria attività.»

All'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La Giunta delle elezioni è composta di venticin-

que deputati, nominati dal Presidente secondo criteri di proporzionalità e in rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari non appena costituiti.»;

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, appartenente ad un Gruppo di opposizione, due vicepresidenti e tre segretari. Il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa.».

All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di quindici deputati nominati dal Presidente della Camera in rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari non appena costituiti. Ove necessario al fine di garantire il rispetto della proporzionalità e del criterio della rappresentanza di tutti i Gruppi costituiti all'inizio della legislatura, il Presidente della Camera dispone l'integrazione della composizione della Giunta.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, appartenente ad un Gruppo di opposizione, due vicepresidenti e tre segretari. Il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16.».

All'articolo 18-bis, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti possono prendere visione, senza estrarne copia, oltre che i deputati componenti la Giunta, il presidente di ciascun Gruppo non rappresentato nella Giunta, o un suo delegato, al quale la visione è consentita, secondo termini e modalità stabiliti dalla Giunta medesima, dopo la presentazione in Assemblea della relazione di cui all'articolo 18-ter, comma 1.».

All'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I Gruppi composti da un numero di deputati inferiore a quello delle Commissioni sono però autorizzati a designare uno stesso deputato in due Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni; ogni Gruppo sostituisce i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione.».

All'articolo 20, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ai quali si applicano i commi 7-bis e 10 dell'articolo 5.».

All'articolo 21, comma 2, secondo periodo, le parole: «e controllano la redazione del processo verbale» sono soppresse.

All'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «VII - Cultura, scienza e istruzione;» sono sostituite dalle seguenti: «VII - Cultura, sport, istruzione, scienza, ricerca ed editoria;»;



b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «degli affari» sono aggiunte le seguenti: «e per la valutazione delle politiche pubbliche».

All'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 le parole: «il disegno di legge comunitaria e» sono sostituite dalle seguenti: «i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché»;

b) il comma 11 è abrogato.

All'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «All'esame dei progetti di legge inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione è dedicata almeno una seduta. La data di iscrizione in calendario dei progetti di legge iscritti su proposta di un Gruppo di opposizione non può essere successivamente differita dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo salvo che vi consenta il Gruppo di opposizione interessato. Sugli argomenti iscritti su proposta di un Gruppo di opposizione non sono ammesse in Assemblea richieste di inversione dell'ordine del giorno o di rinvio dell'esame, salvo il consenso del Gruppo interessato. Ove su un progetto di legge inserito nel programma e nel calendario su proposta di un Gruppo di opposizione sia deliberato dall'Assemblea, comunque per non più di due volte, il rinvio in Commissione, esso è iscritto nel programma in modo da consentire all'Assemblea di discuterlo non oltre due mesi da ciascun rinvio. Nel prosieguo dell'esame del progetto di legge non sono ammesse ulteriori richieste di rinvio in Commissione.»;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «il disegno di legge comunitaria e» sono sostituite dalle seguenti: «i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché»;

c) al comma 5 il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni, nonché gli orari di inizio e conclusione delle sedute in cui si svolgeranno le votazioni. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è pubblicato in formato elettronico sul sito *internet* della Camera.»;

d) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «d'iniziativa del Governo,» sono aggiunte le seguenti: «nonché degli argomenti iscritti nel calendario su richiesta dei Gruppi di opposizione,»;

e) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 12, per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale ed elettorale l'organizzazione dei tempi è stabilita distintamente per la discussione degli articoli, per la quale è assegnato a ciascun Gruppo un tempo minimo di trenta minuti, e per le fasi successive.».

All'articolo 25 il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono in ogni caso predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti dell'Unione europea ai sensi degli articoli 126-bis, 126-quater, 127 e 127.1.».

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26.

1. Il Presidente, prima di chiudere la seduta, annunzia l'ordine del giorno e l'ora della seduta successiva. Il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati a norma degli articoli precedenti.».

All'articolo 30, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «dell'Assemblea» sono aggiunte le seguenti: «con votazioni».

All'articolo 32 i commi 2 e 3 sono abrogati.

All'articolo 33 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Del sunto delle petizioni presentate è dato annuncio all'Assemblea. Le petizioni sono trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione.».

L'articolo 34 è abrogato.

All'articolo 40 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

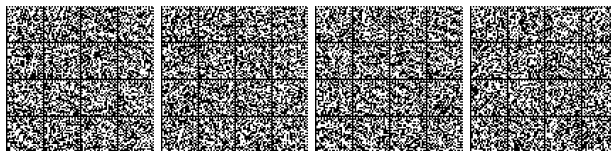
«6. Non è ammessa la presentazione di questioni pregiudiziali per motivi di merito e di questioni sospensive riferite ad argomenti iscritti nel calendario dei lavori su richiesta di un Gruppo di opposizione ai sensi dell'articolo 24, comma 3.».

All'articolo 41 il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni sono ammessi, su decisione inappellabile del Presidente, quando vertano in modo diretto e univoco sullo svolgimento e sulle modalità della discussione in corso o della deliberazione o comunque del passaggio procedurale nel quale, al momento in cui vengono proposti, sia impegnata l'Assemblea. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di tre minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su richiami diversi da quelli al Regolamento, la votazione ha luogo mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi. Possono essere ammessi, quando sia esaurita la trattazione del punto dell'ordine del giorno e prima che si passi ad un nuovo punto del medesimo, gli interventi che riguardino questioni di eccezionale rilevanza e urgenza.

1-bis. All'inizio della seduta, anche durante il decorso del tempo necessario prima di procedere alle votazioni ai sensi del comma 5 dell'articolo 49, un deputato per ciascun Gruppo che ne abbia fatto richiesta prima della seduta può intervenire, per non più di tre minuti, per chiedere lo svolgimento di un'informativa di cui all'articolo 139-ter da parte del Governo cui possono associarsi od opporsi gli altri Gruppi con un intervento di un deputato per ciascuno di essi di durata non superiore a due minuti. In tale fase non può comunque essere avanzata più di una richiesta di informativa per Gruppo.

1-ter. Al termine della seduta, con esclusione dei casi di prolungamento notturno, per una durata complessiva non superiore a trenta minuti ripartiti fra i Gruppi in modo proporzionale alla consistenza numerica, si svol-



gono gli interventi, diversi da quelli di cui al comma 1, volti a sollecitare la risposta ad atti del sindacato ispettivo ovvero ad avanzare ulteriori richieste di informativa, nonché quelli volti a chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, di regola per non più di tre minuti ciascuno. Le relative richieste di intervento sono comunicate alla Presidenza, con l'indicazione del relativo oggetto, almeno un'ora prima della conclusione della seduta.

1-*quater*. La prosecuzione ininterrotta della seduta ai fini dell'esame di un progetto di legge, con le modalità indicate dal Presidente della Camera in sede di Conferenza dei presidenti di Gruppo, non può essere deliberata per i progetti di legge costituzionale ed elettorale.»

All'articolo 42, comma 1, secondo periodo, le parole: «; se il deputato insiste, decide l'Assemblea o la Commissione senza discussione per alzata di mano» sono soppresse.

All'articolo 46, comma 5, le parole: «prima dell'approvazione del processo verbale, né» sono soppresse.

Dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:

«Art. 56-*bis*.

1. Quando si deve procedere alla formazione di organi collegiali bicamerali, il Presidente della Camera promuove le opportune intese con il Presidente del Senato al fine di assicurare, nel rispetto del criterio della proporzionalità, la rappresentanza del maggior numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento.

2. Per il funzionamento di tali organi, quando essi siano presieduti da un deputato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera.

3. Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, procede, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, al rinnovo delle delegazioni in carica presso Assemblee internazionali nominate nella precedente legislatura.»

All'articolo 60, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In tali ipotesi l'Ufficio di Presidenza comunica per iscritto al deputato la contestazione del fatto addebitato e lo convoca in audizione. È facoltà del deputato presentare una memoria difensiva, con eventuale richiesta di acquisizione di prove documentali. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza, emesse solo dopo aver ascoltato il deputato, sono corredate di idonea motivazione e comunicate all'Assemblea. Tali decisioni in nessun caso possono essere oggetto di discussione in Assemblea.»

All'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-*bis*, si provvede, salve le specifiche previsioni regolamentari, con i seguenti strumenti:

a) mediante resoconti sommari pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* a cura del Segretario generale della Camera;

b) per le Commissioni in sede legislativa e in sede redigente anche mediante la pubblicazione di un resoconto integrale;

c) delle sedute delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente, nonché di quelle dedicate alle audizioni e alle indagini conoscitive e allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata sempre mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera. La medesima disciplina si applica alle sedute in sede referente nelle quali si procede alla votazione sul mandato al relatore a riferire all'Assemblea ai sensi dell'articolo 79, sempre che ne sia avanzata richiesta da almeno tre deputati.»

b) il comma 2 è abrogato.

All'articolo 69, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il Governo, contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, chiede che la Camera deliberi sul progetto di legge entro un determinato termine, si applica l'articolo 123-*bis*, comma 3.»

All'articolo 74, comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, nella Commissione che procede in sede referente s'intendono presentate come emendamenti e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.»

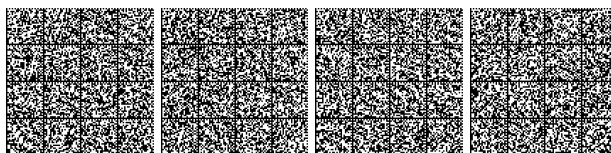
All'articolo 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«4. Qualora sia iscritto all'ordine del giorno della Commissione un progetto di legge inserito nel calendario dei lavori nell'ambito della quota riservata ai Gruppi di opposizione, la Commissione procede all'abbinamento con altri progetti di legge e alla scelta del testo base con l'assenso del rappresentante in Commissione del Gruppo di opposizione richiedente l'iscrizione. Gli emendamenti approvati dalla Commissione senza lo specifico consenso del Gruppo richiedente l'iscrizione sono inclusi nella relazione per l'Assemblea e sono sottoposti al voto dell'Assemblea come emendamenti della Commissione. È consentito il ritiro del progetto di legge anche durante l'esame in Assemblea.»

All'articolo 79 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi e i tempi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie, incluse quelle richieste da uno o più Gruppi di opposizione ai sensi del comma 6 e riservando ad esse un tempo congruo in relazione alla complessità del provvedimento e ai tempi disponibili; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti, nonché, ove necessario, i termini per la presentazione da parte del Governo e del relatore degli emendamenti e delle proposte di riformulazione di emendamenti, accompagnati in ogni caso da



una relazione illustrativa. La presentazione da parte del relatore e del Governo oltre i termini stabiliti di emendamenti e di proposte di riformulazione di emendamenti già presentati può essere autorizzata in casi di eccezionale rilevanza o per cause sopravvenute, specificamente valutati dal presidente della Commissione, stabilendo, in caso di nuovi emendamenti e sempre che ne sia fatta richiesta, un congruo termine per la presentazione di subemendamenti.

1-*bis*. Per garantire il rispetto del termine previsto al terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principi di economia procedurale. Ove a tal fine necessario, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina, secondo principi di economia procedurale, il numero massimo di emendamenti segnalati dai Gruppi di cui è assicurata la votazione, tra essi ripartito per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla loro consistenza numerica. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno il giorno precedente alla data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea, ovvero entro il diverso termine stabilito dal Presidente della Camera anche in relazione ai tempi necessari per la stampa dei testi. Le dichiarazioni di voto sugli emendamenti sono svolte dai soli componenti della Commissione o dai loro sostituti, nei limiti stabiliti dall'articolo 85, comma 4, ferma restando la facoltà del presidente della Commissione di ridurre progressivamente la durata ove necessario a garantire il rispetto del termine per la conclusione del procedimento in sede referente.»;

b) il comma 10 è abrogato.

All'articolo 83 il comma 5 è abrogato.

All'articolo 85-*bis*, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente, in relazione alla particolare complessità del provvedimento e ove ne sia avanzata richiesta da un presidente di un Gruppo di opposizione, può, anche tenendo conto della data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, disporre l'aumento almeno di un quinto della quota di cui al periodo precedente.».

All'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, primo periodo, le parole: «dell'articolo 81, quarto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 81, terzo comma,»;

b) al comma 5, secondo periodo, le parole: «uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica» sono sostituite dalle seguenti: «un presidente di Gruppo».

All'articolo 87, comma 3-*bis*, sono aggiunte, in fine, le parole: «, a tal fine specificando se il parere contrario sia motivato dall'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.».

All'articolo 88, comma 2, secondo periodo, le parole: «per non più di otto minuti o con non più di tre interventi distinti per una durata complessivamente non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «per non più di cinque minuti o con non più di tre interventi distinti per una du-

rata complessiva non superiore a otto minuti, fermo restando il limite massimo di cinque minuti per il singolo intervento».

All'articolo 89, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.

All'articolo 96-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Il Comitato per la legislazione, ove ne sia fatta richiesta, da avanzare entro la conclusione dell'esame degli emendamenti, da parte di almeno un quarto dei componenti della Commissione competente in sede referente, esprime un ulteriore parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dall'approvazione degli emendamenti in Commissione. Tale secondo parere ha ad oggetto le modifiche introdotte dalla Commissione, sempre che esse coinvolgano aspetti di competenza del Comitato, come stabiliti dal Regolamento. Il parere è reso alla Commissione competente ove ciò sia compatibile con i tempi previsti per la conclusione dell'esame in sede referente in sede di programmazione dei lavori. Diversamente, il parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dagli emendamenti approvati in Commissione è reso all'Assemblea ed è annunciato dal Presidente della Camera.»;

b) al comma 7 l'ultimo periodo è soppresso.

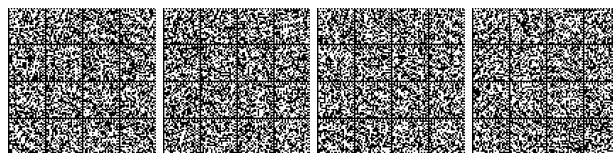
Dopo il Capo XX è aggiunto il seguente:

«CAPO XX-*bis* DEI PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE E DEI CONSIGLI REGIONALI

Art. 100-*bis*.

1. Quando un progetto di legge di iniziativa popolare è presentato alla Camera, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti al fine di accertare la regolarità del progetto. Le competenti Commissioni, entro un mese dall'assegnazione, deliberano sulla presa in considerazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei progetti di legge di iniziativa dei Consigli regionali loro assegnati. A tal fine, presso ogni Commissione può essere istituito, con compiti istruttori, un apposito Comitato permanente ai sensi dell'articolo 22, comma 4. La Commissione procede in ogni caso all'audizione di rappresentanti dei promotori dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei Consigli regionali proponenti. Se la deliberazione è favorevole, previe intese, se necessario, con il Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 78, la Commissione ne avvia la discussione che deve concludersi entro due mesi da tale deliberazione, salvi i termini più brevi se ne sia dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69. Se la deliberazione è contraria, ne viene data comunicazione scritta e motivata ai promotori o ai Consigli regionali che hanno presentato il progetto.

2. Decorso due mesi dalla deliberazione della Commissione favorevole alla presa in considerazione, il Presidente della Camera inserisce il progetto di legge nel calen-



dario dei lavori dell'Assemblea. La medesima disciplina si applica se, decorsi tre mesi dall'assegnazione, non sia stata assunta alcuna deliberazione sulla presa in considerazione né sia stata avanzata una richiesta di proroga del termine, comunque non superiore ad un mese.».

All'articolo 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 126 della Costituzione»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Commissione parlamentare per le questioni regionali può invitare i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione stessa, in relazione a specifici provvedimenti. Tali rappresentanti possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.».

Gli articoli 103, 104, 105 e 106 sono abrogati.

All'articolo 107, comma 4, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «con le modalità stabilite dall'articolo 100-bis.».

L'articolo 111 è abrogato.

All'articolo 112, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'abbinamento le mozioni devono essere presentate nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi.».

L'articolo 113 è sostituito dal seguente:

«Art. 113.

1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali, l'espressione del parere da parte del Governo, le dichiarazioni di voto e la votazione finale di ciascun atto di indirizzo.

2. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica.

3. I proponenti le mozioni iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea possono, fino all'espressione del parere da parte del Governo, presentare riformulazioni dei testi.

4. Il Governo può esprimere un parere favorevole o contrario alle singole mozioni o a parte di esse, ovvero può rimettersi all'Assemblea. Il parere favorevole può essere subordinato a una riformulazione della sola parte dispositiva e non anche delle premesse, comunque di portata limitata e riguardante la stessa materia trattata nella parte oggetto della riformulazione.

5. Al termine dell'espressione del parere del Governo e dopo l'accettazione da parte del presentatore delle eventuali proposte di riformulazione cui risulti subordinato il parere favorevole, hanno luogo le dichiarazioni di voto.».

All'articolo 114 i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.

All'articolo 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole da: «non può essere discussa» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente ne assicura la sollecita iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea,

fermo restando che essa non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale.»;

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: «; il Presidente le iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea sulla base delle previsioni contenute nel calendario dei lavori.».

All'articolo 116, comma 3, primo periodo, le parole: «non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi» sono soppresse.

All'articolo 118 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. Le risoluzioni sono poste in votazione secondo l'ordine decrescente determinato dal numero dei deputati che le abbiano sottoscritte. In caso di sottoscrizione da parte di uno o più presidenti di Gruppo si ha riguardo alla complessiva consistenza numerica dei rispettivi Gruppi.».

All'articolo 120, comma 8, l'ultimo periodo è soppresso.

Al Capo XXVIII la rubrica è sostituita dalla seguente: «DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'ATTIVITÀ DI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALI.».

All'articolo 125 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ogniquale volta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione affari esteri e comunitari.».

L'articolo 126 è sostituito dal seguente:

«Art. 126.

1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e dell'attuazione dei relativi trattati istitutivi e delle loro modifiche.

2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge, con gli effetti previsti dal comma 1-bis dell'articolo 73, e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati relativi all'Unione europea con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme dell'Unione e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.».

L'articolo 126-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 126-bis.

1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a progetti legislativi o altre questioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione europea, nonché con riguardo ad ogni altra questione concernente l'attività e il funzionamento dell'Unione europea, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.».



L'articolo 126-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 126-ter.

1. Il disegno di legge di delegazione europea e le relazioni programmatica e consuntiva annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'espressione del parere, alle Commissioni competenti per materia.

2. La Commissione politiche dell'Unione europea esamina il disegno di legge di delegazione europea secondo modalità determinate ai sensi dell'articolo 79 e svolge l'esame delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Il termine di cui all'articolo 81, comma 1, è ridotto a quarantacinque giorni.

3. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

4. Al termine dell'esame degli emendamenti la Commissione politiche dell'Unione europea trasmette il testo risultante dalle modifiche introdotte alle Commissioni competenti per materia per l'espressione dei pareri di cui al comma 1. L'esame del disegno di legge, così come quello delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, si conclude con una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 1.

5. La discussione sulle linee generali del disegno di legge di delegazione europea ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, possono essere presentate risoluzioni su ciascuna delle due relazioni annuali, ai sensi dell'articolo 118.

6. Dopo la votazione finale sul disegno di legge di delegazione europea l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 5. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre.

7. Salvi i termini specificamente fissati dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche all'esame del disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre e al disegno di legge europea.»

Dopo l'articolo 126-ter è aggiunto il seguente:

«Art. 126-quater.

1. I documenti di programmazione politica e legislativa dell'Unione europea sono assegnati alla Commissione

politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia nonché al Comitato per la legislazione.

2. Ciascuna Commissione, nel termine fissato dal Presidente della Camera, esamina le parti dei documenti di cui al comma 1 di propria competenza e conclude l'esame con l'approvazione di un parere. Nello stesso termine sono trasmessi i pareri alternativi di minoranza presentati in Commissione. Il Comitato per la legislazione esprime un parere sulla base dei parametri di cui all'articolo 16-bis, comma 4, relativamente alle parti specificamente dedicate all'illustrazione delle tecniche di produzione normativa.

3. La Commissione politiche dell'Unione europea conclude l'esame dei documenti di cui al comma 1, predisponendo una relazione per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati di cui al comma 2.

4. Entro il termine della discussione in Assemblea della relazione di cui al comma 3 possono essere presentate risoluzioni ai sensi dell'articolo 118.»

L'articolo 127 è sostituito dal seguente:

«Art. 127.

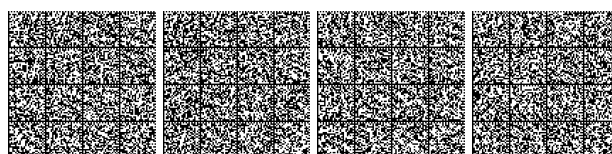
1. Gli atti e i progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formazione degli stessi, trasmessi alle Camere dal Governo o trasmessi alla Camera dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell'Unione europea, nonché le risoluzioni del Parlamento europeo formalmente trasmesse alla Camera, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche dell'Unione europea.

2. Entro il termine di trenta giorni dal deferimento, comunque tenendo conto del termine previsto dalla legge in caso di apposizione della riserva di esame parlamentare, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono votare una risoluzione a norma dell'articolo 117. La risoluzione è trasmessa dal Presidente della Camera alle competenti istituzioni dell'Unione europea e comunicata al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

3. Su richiesta della competente Commissione per materia, dopo l'avvio dell'esame di cui al comma 2, il Presidente della Camera comunica al Governo l'avvenuto inizio dell'esame ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare nelle sedi previste dalla legge.

4. Nel corso dell'esame di cui al comma 2 la Commissione può consultare i Consigli e le Assemblee delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano acquisendone eventuali documenti, osservazioni e proposte. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa.

5. Il Presidente della Camera trasmette alle istituzioni dell'Unione europea, su richiesta dell'organo parlamentare competente, ogni altro atto di indirizzo approvato dalla Camera concernente l'attività dell'Unione europea.»



Dopo l'articolo 127 è aggiunto il seguente:

«Art. 127.1.

1. La Commissione politiche dell'Unione europea verifica la conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, trasmessi ai sensi dei trattati relativi all'Unione europea e dei protocolli ad essi allegati.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 127, comma 4.

3. La decisione della Commissione è trasmessa direttamente al Presidente della Camera.

4. Su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della Commissione politiche dell'Unione europea o di uno o più rappresentanti di Gruppi che in Commissione, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, di un decimo dei componenti dell'Assemblea ovvero di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, il documento motivato della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarietà è discusso dall'Assemblea.

5. La richiesta di rimessione all'Assemblea è avanzata entro cinque giorni dalla data della deliberazione della Commissione politiche dell'Unione europea, da adottare entro quaranta giorni dall'assegnazione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Il Presidente della Camera iscrive il documento della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarietà direttamente all'ordine del giorno dell'Assemblea, in modo da consentire che il procedimento si concluda comunque entro il termine di otto settimane stabilito dai trattati relativi all'Unione europea e dai protocolli allegati ai fini dell'eventuale adozione di un parere motivato.

6. Nella discussione, oltre gli interventi del relatore per la maggioranza per dieci minuti, degli eventuali relatori di minoranza per cinque minuti, sono consentiti, a richiesta, l'intervento, per cinque minuti, di uno dei firmatari della richiesta di rimessione all'Assemblea se questa è stata avanzata da un decimo dei componenti della Camera, del rappresentante del Governo per dieci minuti e di un rappresentante per Gruppo per cinque minuti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

7. Al termine della discussione si procede direttamente al voto del documento della Commissione, senza dichiarazioni di voto.

8. Non sono ammessi questioni pregiudiziali e sospensive, emendamenti, richieste di votazione per parti separate, ordini del giorno d'istruzione al Governo. È ammissibile il rinvio in Commissione, purché non comprometta il rispetto dei termini previsti dai trattati dell'Unione europea. In tal caso, una volta concluso il riesame della questione da parte della Commissione, può essere ulteriormente richiesta la rimessione in Assemblea della

nuova decisione. Il Presidente della Camera fissa i termini in modo da assicurare la tempestiva conclusione del procedimento.

9. Quando la rimessione all'Assemblea ha ad oggetto una decisione favorevole della Commissione politiche dell'Unione europea, almeno un'ora prima dell'inizio della discussione quattordici deputati o uno o più presidenti di Gruppo che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, presentano un apposito ordine del giorno motivato. Se non è presentato alcun ordine del giorno, la richiesta di rimessione all'Assemblea si intende ritirata.

10. Gli ordini del giorno, previo parere del Governo, sono posti in votazione solo ove respinta la decisione della Commissione di conformità del progetto al principio di sussidiarietà, secondo l'ordine di presentazione, salvi preclusioni e assorbimenti.

11. Ove ne sia fatta richiesta, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, si procede con votazione nominale con procedimento elettronico.

12. Il Presidente della Camera trasmette alle istituzioni dell'Unione europea il documento contenente la decisione negativa della Commissione politiche dell'Unione europea o dell'Assemblea sulla conformità al principio di sussidiarietà, che è altresì comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente del Consiglio. Su richiesta della Commissione politiche dell'Unione europea può essere altresì trasmesso il documento contenente la decisione positiva.»

All'articolo 127-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea trasmesse dal Governo sono inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.».

L'articolo 127-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 127-ter.

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea e componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza, nonché rappresentanti delle altre istituzioni e degli organismi previsti dai trattati relativi all'Unione europea o istituiti a norma degli stessi a fornire informazioni sulle attività dell'Unione di loro competenza.».



All'articolo 134 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma 1, previo sollecito da parte del Presidente della Camera al Ministro per i rapporti con il Parlamento, l'interrogazione è posta senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni. La disposizione di cui al periodo precedente non può applicarsi a più di una interrogazione per seduta per ciascun Gruppo.».

All'articolo 135-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate. Il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri intervengono almeno una volta nell'ambito di ciascun programma dei lavori. Ove tale intervento non abbia luogo per l'indisponibilità del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio, salvo diverso accordo dei Gruppi, nella settimana successiva lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo due volte.»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove ne sia fatta richiesta nella Conferenza dei presidenti di Gruppo in sede di definizione del calendario, il numero delle interrogazioni presentate dai Gruppi di opposizione, purché di consistenza numerica superiore a quaranta deputati, può essere raddoppiato una volta al mese sempre che siano indirizzate a due Ministri diversi.»;

c) al comma 4, primo periodo, le parole: «un minuto» sono sostituite dalle seguenti: «due minuti».

All'articolo 135-*ter*, comma 1, le parole: «due volte al mese» sono sostituite dalle seguenti: «una volta alla settimana».

All'articolo 138, comma 1, primo periodo, le parole: «quindici minuti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque minuti».

All'articolo 138-*bis* il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a dieci possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo e ciascun deputato possono sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare.».

Dopo il Capo XXXI è aggiunto il seguente:

«CAPO XXXI-*bis* DELLE INFORMATIVE

Art. 139-*ter*.

1. Ove il Governo renda alla Camera un'informativa su temi di particolare rilevanza sociale e politica e di stretta attualità la discussione è introdotta dall'intervento del Governo, di durata non superiore a venti minuti; seguono gli interventi di un rappresentante per ciascun Gruppo per non più di dieci minuti, in ordine decrescente rispetto alla relativa consistenza numerica, nonché di un rappresentante per ciascuna componente politica del Gruppo misto, nel tempo stabilito dal Presidente. Al termine degli interventi il Ministro ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti. Non sono ammessi documenti conclusivi del dibattito. Per ciascuna settimana compresa nel calendario dei lavori dell'Assemblea, è individuata una fascia oraria di una seduta destinata allo svolgimento di tali dibattiti.».

All'articolo 143 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo. Ogni semestre il Governo presenta alle Commissioni competenti, e ne illustra il contenuto, una relazione sullo stato di attuazione delle mozioni e risoluzioni approvate dalla Camera nel semestre precedente.».

b) al comma 4 il penultimo periodo è sostituito dai seguenti:

«È in facoltà della Commissione procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo, ove possibile, congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato ed è finalizzata a verificare l'idoneità del candidato rispetto all'incarico, senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti e organismi interessati. Di tali audizioni è disposta la trasmissione sulla *web-tv* della Camera, salvo che la Commissione decida diversamente anche su richiesta dell'audito. Ove la richiesta di parere verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio.».

All'articolo 144 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Ove la proposta di una indagine conoscitiva sia avanzata da almeno un terzo dei componenti della Commissione essa, previa intesa con il Presidente della Camera, è sottoposta alla decisione della Commissione entro dieci giorni dalla raggiunta intesa.»;

b) al comma 4 le parole: «, oltre al processo verbale,» sono soppresse.



Dopo l'articolo 153-*sexies* è aggiunto il seguente:

«Art. 153-*septies*.

1. Le modifiche al Regolamento approvate dalla Camera il 17 febbraio 2026 entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura.».

All'articolo 154 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 24 si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge solo qualora il Governo non intenda porre la questione di fiducia. Nel caso in cui si applichi l'organizzazione dei tempi di cui al comma 7 dell'articolo 24, il Presidente della Camera, in relazione alla particolare complessità del provvedimento e ove ne sia avanzata richiesta da un presidente di un Gruppo di opposizione, può disporre l'aumento di un terzo del tempo assegnato al Gruppo stesso. Non è comunque applicabile il comma 12 dell'articolo 24. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-*bis* e 96-*bis*.».

Roma, 17 febbraio 2026

Il Presidente: FONTANA

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 11)

Presentato dalla Giunta per il Regolamento il 27 gennaio 2026 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta nelle sedute del 23 ottobre 2024, 19 febbraio, 2 e 31 luglio, 18 dicembre 2025, 21 e 27 gennaio 2026.

Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 16 febbraio 2026 e da essa approvato nella seduta del 17 febbraio 2026.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alla deliberazione:

— Il testo degli articoli del Regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 17 febbraio 2026, sopra riportate, è il seguente:

«Art. 5. — 1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari esistenti all'atto della sua elezione. A questo fine, prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi.

4. Qualora, a seguito delle votazioni di cui al comma 2, uno o più Gruppi non risultino rappresentati, si procede all'elezione di un corrispondente numero di Segretari, che ha luogo in una successiva seduta, nella data stabilita dal Presidente della Camera.

5. I Gruppi parlamentari costituiti dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza effettuata ai sensi del comma 2, qualora non siano già rappresentati nell'Ufficio di Presidenza stesso, e i Gruppi che, a seguito di modificazioni intervenute, vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante possono chiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari.

6. Prima di procedere all'elezione ai sensi dei commi 4 e 5, il Presidente della Camera promuove le opportune intese fra i Gruppi. Nella votazione, ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, appartenendo ai Gruppi non rappresentati nell'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero di voti. Non è ammessa l'elezione di più di un Segretario per ognuno di tali Gruppi.

7. I Segretari eletti ai sensi dei commi 4, 5 e 9 decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in cui essi entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.

7-bis. *Ad esclusione del Presidente della Camera, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, eletti ai sensi del comma 1, che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari o in caso di iscrizione, all'atto della costituzione, ad un Gruppo formato ai sensi dell'articolo 14, comma 2.*

8. Qualora debbano essere sostituiti componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi del comma 2, che per qualsiasi causa siano cessati dalle funzioni, il Presidente della Camera fissa la data dell'elezione. Nella votazione, che ha luogo separatamente per la sostituzione di Vicepresidenti, Questori o Segretari, ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nome, se i componenti da eleggere sono in numero non superiore a due; se sono in numero superiore, si applica l'articolo 56, comma 1. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

9. Qualora per qualsiasi causa cessino dalle funzioni i componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi dei commi 4 e 5, su richiesta dei Gruppi che a seguito di ciò vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante, si procede a nuova elezione ai sensi del comma 6.

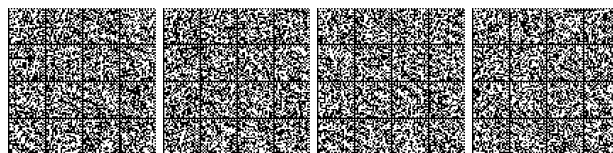
10. *I componenti dell'Ufficio di Presidenza chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche dell'Ufficio di Presidenza.*

«Art. 11. — 1. I Segretari formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente.».

«Art. 14. — 01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di quattordici (*per effetto della modifica approvata dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2022 che entrerà in vigore dalla XX legislatura*) deputati.

2. *L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con un numero di iscritti inferiore a quello previsto al comma 1 e comunque, di norma, non inferiore a sette purché questo rappresenti un partito o movimento politico, nel suo complesso quando esso risulti dall'aggregazione di più forze politiche, che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, propri candidati o liste di candidati in almeno venti circoscrizioni nazionali, accedendo, secondo la legge elettorale vigente, all'assegnazione dei seggi. Fermo restando, di norma, il requisito numerico di cui al periodo precedente, l'Ufficio di Presidenza può, altresì, autorizzare la costituzione di un Gruppo composto da deputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze, e da deputati eletti nelle regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche.*



3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.

4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.

5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno sette (*per effetto della modifica approvata dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2022 che entrerà in vigore dalla XX legislatura*) deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a due (*per effetto della modifica approvata dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2022 che entrerà in vigore dalla XX legislatura*), appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate, *ove non sia stata autorizzata la costituzione del Gruppo di cui all'ultimo periodo del comma 2.*

«Art. 15. — 1. Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere nel Gruppo misto.

2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno o più vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera.

2-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva uno statuto, che è trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni. Lo statuto individua in ogni caso nell'assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare, a maggioranza, il rendiconto di cui all'articolo 15-ter e indica l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del Gruppo.

2-ter. Lo statuto prevede le modalità secondo le quali l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile destina le risorse alle finalità di cui al comma 4. Lo statuto è pubblicato sul sito internet della Camera.

2-quater. Lo statuto individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna del Gruppo, anche con riferimento agli emolumenti per il personale.

3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni assegnate al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.

3-bis. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. A tal fine è previsto un complessivo stanziamento finanziario annualmente determinato dall'Ufficio di Presidenza, che è ripartito per una parte, stabilita dall'Ufficio di Presidenza in misura non inferiore a un trentesimo dello stanziamento, in misura uguale tra i Gruppi costituiti, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 2, all'inizio della legislatura, e per la restante parte in misura proporzionale alla consistenza numerica dei Gruppi, inclusi quelli costituitisi nel corso della legislatura, secondo modalità stabilite dal medesimo Ufficio di Presidenza. Salvo che si tratti di almeno sette deputati originariamente iscritti allo stesso Gruppo e contestualmente aderenti nel corso della legislatura ad un medesimo nuovo Gruppo, nella determinazione del contributo spettante ai Gruppi in misura proporzionale alla consistenza numerica la quota di contributo spettante in relazione ai deputati precedentemente iscritti

ad altri Gruppi è ridotta della metà, rimanendo l'altra metà assegnata al Gruppo di provenienza. Il contributo assegnato al Gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche in esso costituite in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.

4. I contributi di cui al comma 3-bis sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività politico-parlamentare di ciascun Gruppo e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici. A tal fine l'Ufficio di Presidenza definisce, con una propria deliberazione, le destinazioni ammesse ai sensi del presente comma.»

«Art. 16. — 1. La Giunta per il Regolamento della Camera è composta di dieci deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa è presieduta dallo stesso Presidente della Camera, il quale, udito il parere della stessa Giunta, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari Gruppi.

1-bis. Il Presidente della Camera convoca la Giunta ove ne facciano motivata e fondata richiesta uno o più presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un quarto dei componenti della Camera per l'esame di specifiche questioni di interpretazione del Regolamento. Salva diversa valutazione da parte del Presidente della Camera, la richiesta non determina una modifica dei lavori dell'Assemblea o delle Commissioni o una sospensione delle rispettive sedute.

2. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al Regolamento, i pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo nonché la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni nei casi previsti nel comma 4 dell'articolo 72 e nel comma 4 dell'articolo 93.

2-bis. Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, può disporre la convocazione della Giunta per il Regolamento in seduta congiunta con l'omologo organismo del Senato della Repubblica, al fine di elaborare disposizioni comuni e prassi interpretative condivise e coordinate, volte a garantire il buon andamento dei lavori parlamentari.

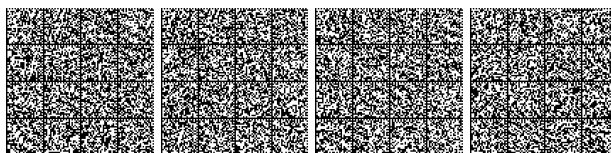
2-ter. La Giunta adotta il Codice di condotta dei deputati che stabilisce principi e norme di condotta ai quali i deputati devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare e le sanzioni applicabili per la loro violazione. Il Codice prevede altresì la disciplina dei compiti e del funzionamento del Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui all'articolo 16-ter.

3. La Giunta propone all'Assemblea le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostri necessarie.

3-bis. La proposta della Giunta è discussa secondo le norme del capo VIII. Nel corso della discussione ciascun deputato può presentare una proposta contenente principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta. Al termine della discussione le proposte possono essere illustrate per non più di dieci minuti ciascuna e sono poste in votazione previa dichiarazione di voto di un deputato per Gruppo per non più di cinque minuti ciascuno. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo. E' ammessa la richiesta di votazione per parti separate in relazione a singoli principi e criteri direttivi.

3-ter. Qualora tutte le proposte contenenti principi e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principi e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un presidente di Gruppo o quattordici deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principi e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilità delle proposte si applica l'articolo 89.

4. Il testo della Giunta è approvato a maggioranza assoluta dei componenti la Camera, a norma dell'articolo 64 della Costituzione. In caso di mancata approvazione di tale testo sono poste in votazione, con le stesse modalità, le proposte sostitutive di cui al comma 3-ter, cominciando dalla proposta che più si avvicina al testo della Giunta. E' consentita una dichiarazione di voto ad un deputato per Gruppo. Non è ammessa la votazione per parti separate.



4-bis. La domanda di votazione nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata, a norma del comma 2 dell'articolo 51, prima dell'inizio della discussione. Qualora non sia stata richiesta la votazione qualificata, si procede con votazione nominale allorché sia necessario constatare la maggioranza di cui all'articolo 64 della Costituzione.

5. Le disposizioni modificative e aggiuntive al Regolamento sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.»

«Art. 16-bis. — 1. Il Comitato per la legislazione è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di dieci mesi ciascuno.

3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 73, comma 2, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.

4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere *sulla valutazione d'impatto* e sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.

5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzianti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Ove il parere rechi condizioni formulate in modo specifico e testuale, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, respingendo gli emendamenti, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.

6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'articolo 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.

6-ter. Il Comitato, sulla base dell'attività consultiva svolta, cura un costante monitoraggio della legislazione, con particolare riferimento alla qualità della produzione normativa e all'uso delle fonti. A tal fine può procedere all'audizione di Ministri e utilizzare le procedure di cui agli articoli 143, comma 1, e 144.

7. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il Regolamento.»

«Art. 16-ter. — 1. Il Comitato consultivo sulla condotta dei deputati è composto da quattro membri dell'Ufficio di Presidenza e da sei deputati scelti dal Presidente della Camera tenendo conto della loro esperienza e, per quanto possibile, della esigenza di rappresentatività ed equilibrio politico, in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e la tutela della rappresentanza di genere. Il Comitato è presieduto da un membro designato dal Presidente della Camera.

2. La pubblicità dei lavori del Comitato è assicurata nelle forme stabilite dal Codice di condotta. In ogni caso il Comitato trasmette alla Presidenza della Camera una relazione annuale sulla propria attività.»

«Art. 17. — 1. La Giunta delle elezioni è composta di venticinque deputati, nominati dal Presidente secondo criteri di proporzionalità e in rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari non appena costituiti.

iti. Essa riferisce all'Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, appartenente ad un Gruppo di opposizione, due vicepresidenti e tre segretari. Il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità.

3. I deputati componenti la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni; quand'anche queste siano date, il Presidente della Camera non le comunica all'Assemblea. Possono essere sostituiti, su loro richiesta, i deputati che siano chiamati a far parte del Governo ovvero ad assumere la presidenza di un organo parlamentare.

4. Qualora la Giunta non risponda per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non sia possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede a rinnovare la Giunta.»

«Art. 18. — 1. La Giunta per le autorizzazioni richiama ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di quindici deputati nominati dal Presidente della Camera in rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari non appena costituiti. Ove necessario al fine di garantire il rispetto della proporzionalità e del criterio della rappresentanza di tutti i Gruppi costituiti all'inizio della legislatura il Presidente della Camera dispone l'integrazione della composizione della Giunta. Essa riferisce alla Assemblea nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.

2. Trascorso il termine previsto nel comma 1 senza che la relazione sia presentata, né la Giunta abbia richiesto proroga, il Presidente della Camera nomina fra i componenti la Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente, e iscrive senz'altro la domanda al primo punto dell'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui è scaduto il termine.

2-bis. Abrogato

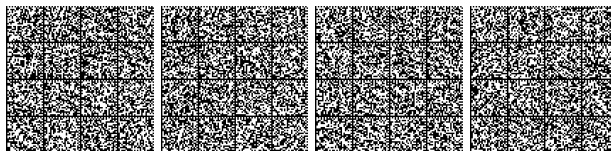
3. La stessa procedura prevista nei precedenti commi si applica quando la domanda di autorizzazione a procedere abbia per oggetto il reato di vilipendio delle Assemblee legislative. In tal caso la Giunta può incaricare uno o più componenti per un preventivo esame comune con incaricati della competente Giunta del Senato.

4. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, appartenente ad un Gruppo di opposizione, due vicepresidenti e tre segretari. Il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16.»

«Art. 18-bis. — 1. Il Presidente della Camera invia immediatamente alla Giunta di cui all'articolo 18 gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini delle deliberazioni sulle richieste di autorizzazione a procedere previste dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Di tali atti possono prendere visione, senza estrarne copia, oltre che i deputati componenti la Giunta, il presidente di ciascun Gruppo non rappresentato nella Giunta, o un suo delegato, al quale la visione è consentita, secondo termini e modalità stabiliti dalla Giunta medesima, dopo la presentazione in Assemblea della relazione di cui all'articolo 18-ter, comma 1.»

«Art. 19. — 1. Ciascun Gruppo parlamentare, subito dopo la costituzione, designa i propri componenti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione e dandone comunicazione immediata al Segretario generale della Camera.

2. Il Presidente della Camera, sulla base delle proposte dei Gruppi, distribuisce quindi fra le Commissioni, in modo che in ciascuna di



esse sia rispecchiata la proporzione dei Gruppi stessi, i deputati che non siano rientrati nella ripartizione a norma del precedente comma nonché quelli che appartengono a Gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni.

3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. *I Gruppi composti da un numero di deputati inferiore a quello delle Commissioni sono però autorizzati a designare uno stesso deputato in due Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni; ogni Gruppo sostituisce i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione.* Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione.

4. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo, appartenente ad altra Commissione ovvero facente parte del Governo in carica. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del deputato interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al presidente della Commissione.

5. Il presidente dà notizia alla Commissione delle sostituzioni avvenute a norma dei precedenti commi.

6. La facoltà di sostituzione non è in alcun caso ammessa in sede consultiva per i deputati appartenenti alla Commissione cui è destinato il parere.

7. Deputati appartenenti al medesimo Gruppo possono, ciascuno non più di una volta nel corso dello stesso anno, chiedere alla presidenza del Gruppo di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La presidenza del Gruppo se aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il quale comunica ai presidenti delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.

«Art. 20. — 1. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari, ai quali si applicano i commi 7-bis e 10 dell'articolo 5.

2. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.

3. Per la nomina, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede a norma del comma 2.

4. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

5. Dalla data della loro costituzione, le Commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere riconfermati.»

«Art. 21. — 1. Il presidente della Commissione la rappresenta, la convoca formandone l'ordine del giorno, ne presiede le sedute; ne convoca l'ufficio di presidenza; può convocare, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, i rappresentanti designati dai Gruppi.

2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni.»

«Art. 22. — 1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;

II - Giustizia;

III - Affari esteri e comunitari;

IV - Difesa;

V - Bilancio, tesoro e programmazione;

VI - Finanze;

VII - Cultura, sport, istruzione, scienza, ricerca ed editoria;

VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;

IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;

X - Attività produttive, commercio e turismo;

XI - Lavoro pubblico e privato;

XII - Affari sociali;

XIII - Agricoltura;

XIV - Politiche dell'Unione europea.

1-bis. Il Presidente della Camera specifica ulteriormente gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente.

2. La Camera può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi.

3. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge; in sede redigente a norma dell'articolo 96. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione secondo le norme della parte terza del presente Regolamento.

4. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno Comitati permanenti per l'esame degli affari e per la valutazione delle politiche pubbliche di loro competenza. Le relazioni di ciascun Comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione e di esse vien fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva. Ciascun componente la Commissione può chiedere, entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria.»

«Art. 23. — 1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi.

3. Il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, che interviene alla riunione con un proprio rappresentante. Il Presidente della Camera può convocare preliminarmente la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti. Il Governo comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di priorità, almeno due giorni prima della riunione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.

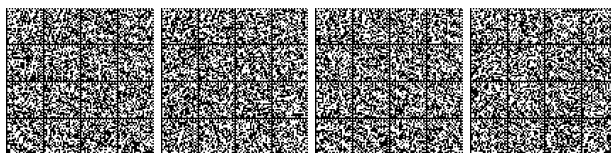
4. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.

5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'articolo 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia già concluso l'esame, ovvero su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, nonché per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99.

6. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera. In tal caso, il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5 e inserendo nel programma stesso le proposte dei Gruppi parlamentari, nel rispetto della riserva di tempi e di argomenti di cui all'articolo 24, comma 3, secondo periodo.

7. Il programma formato ai sensi del comma 6 diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma.

8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.



9. Il programma è aggiornato almeno una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi precedenti, anche in relazione all'esigenza dell'effettivo svolgimento dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni e ai fini dell'osservanza della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 79.

10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato. In ogni mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, è riservata una settimana di sospensione dei lavori della Camera, destinata allo svolgimento delle altre attività inerenti al mandato parlamentare.

11. *(Abrogato).*».

«Art. 24. — 1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per tre settimane. Il Governo, informato della riunione, vi interviene con un proprio rappresentante e comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.

2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera è definitivo ed è comunicato all'Assemblea. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. *All'esame dei progetti di legge inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione è dedicata almeno una seduta. La data di iscrizione in calendario dei progetti di legge iscritti su proposta di un Gruppo di opposizione non può essere successivamente differita dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo salvo che vi consenta il Gruppo di opposizione interessato. Sugli argomenti iscritti su proposta di un Gruppo di opposizione non sono ammesse in Assemblea richieste di inversione dell'ordine del giorno o di rinvio dell'esame, salvo il consenso del Gruppo interessato. Ove su un progetto di legge inserito nel programma e nel calendario su proposta di un Gruppo di opposizione sia deliberato dall'Assemblea, comunque per non più di due volte, il rinvio in Commissione, esso è iscritto nel programma in modo da consentire all'Assemblea di discuterlo non oltre due mesi da ciascun rinvio. Nel prosieguo dell'esame del progetto di legge non sono ammesse ulteriori richieste di rinvio in Commissione.* All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni,

dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.

5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. *Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni, nonché gli orari di inizio e conclusione delle sedute in cui si svolgeranno le votazioni. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è pubblicato in formato elettronico sul sito internet della Camera.*

6. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo *nonché degli argomenti iscritti nel calendario su richiesta dei Gruppi di opposizione*, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.

8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a trenta minuti. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. *Fermo restando quanto previsto dal comma 12, per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale ed elettorale l'organizzazione dei tempi è stabilita distintamente per la discussione degli articoli, per la quale è assegnato a ciascun Gruppo un tempo minimo di trenta minuti, e per le fasi successive.*

9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8.

10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza.

11. I termini per gli interventi svolti dai deputati a titolo personale o per richiami al Regolamento sono fissati dal Presidente.

12. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario. Il Presidente della Camera dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione.

13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario.».

«Art. 25. — 1. Il presidente della Commissione convoca l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la pre-



disposizione del programma e del calendario, che avviene secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 23 e 24. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 23 e 24. All'esame dei progetti di legge e degli altri argomenti di cui al presente comma sono espressamente riservati tempi adeguati nel calendario dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di legge inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, nella prima seduta compresa nel calendario dei lavori della Commissione stessa, predisposto dopo la comunicazione all'Assemblea del programma formato ai sensi dell'articolo 23.

3. Per l'esame dei progetti di legge in sede legislativa e redigente si applicano i commi 7, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 24.

4. *Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono in ogni caso predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti dell'Unione europea ai sensi degli articoli 126-bis, 126-quater, 127 e 127.1.*

5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo.

6. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscrivere all'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea.

«Art. 26. — 1. Il Presidente, prima di chiudere la seduta, annuncia l'ordine del giorno e l'ora della seduta successiva. Il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati a norma degli articoli precedenti.»

«Art. 30. — 1. Le Commissioni sono convocate per mezzo del Segretario generale della Camera.

2. Le convocazioni devono essere, di norma, diramate almeno quarantotto ore prima delle riunioni.

3. Durante gli aggiornamenti della Camera, se un quinto dei componenti di una delle Commissioni permanenti ne domandi la convocazione per discutere determinati argomenti, il presidente della Commissione provvede che essa si riunisca entro il decimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta, comunicando ai singoli componenti l'ordine del giorno, in modo che tra l'avviso di convocazione e il giorno della seduta decorrano almeno cinque giorni.

4. Il Governo può chiedere che le Commissioni siano convocate per dar loro comunicazioni.

5. Salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea con votazioni. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni.»

«Art. 32. — 1. Il Presidente dell'Assemblea o il presidente della Commissione apre la seduta e la chiude.

2. (Abrogato).

3. (Abrogato).»

«Art. 33. — 1. Il Presidente o, per suo incarico, un Segretario, comunica all'Assemblea i messaggi e le lettere; degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.

2. *Del sunto delle petizioni presentate è dato annuncio all'Assemblea. Le petizioni sono trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione.*

«Art. 40. — 1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da sette deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.

2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali,

se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e votate al termine della suddetta discussione.

3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di dieci minuti. Può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non più di cinque minuti.

4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, può intervenire anche più di un proponente del medesimo Gruppo. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.

5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.

6. *Non è ammessa la presentazione di questioni pregiudiziali per motivi di merito e di questioni sospensive riferite ad argomenti iscritti nel calendario dei lavori su richiesta di un Gruppo di opposizione ai sensi dell'articolo 24, comma 3.*»

«Art. 41. — 1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni sono ammessi, su decisione inappellabile del Presidente, quando vertano in modo diretto e univoco sullo svolgimento e sulle modalità della discussione in corso o della deliberazione o comunque del passaggio procedurale nel quale, al momento in cui vengono proposti, sia impegnata l'Assemblea. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di tre minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su richiami diversi da quelli al Regolamento, la votazione ha luogo mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi. Possono essere ammessi, quando sia esaurita la trattazione del punto dell'ordine del giorno e prima che si passi ad un nuovo punto del medesimo, gli interventi che riguardino questioni di eccezionale rilevanza e urgenza.

1-bis. *All'inizio della seduta, anche durante il decorso del tempo necessario prima di procedere alle votazioni ai sensi del comma 5 dell'articolo 49, un deputato per ciascun Gruppo che ne abbia fatto richiesta prima della seduta può intervenire, per non più di tre minuti, per chiedere lo svolgimento di un'informativa di cui all'articolo 139-terda parte del Governo cui possono associarsi od opporsi gli altri Gruppi con un intervento di un deputato per ciascuno di essi di durata non superiore a due minuti. In tale fase non può comunque essere avanzata più di una richiesta di informativa per Gruppo.*

1-ter. *Al termine della seduta, con esclusione dei casi di prolungamento notturno, per una durata complessiva non superiore a trenta minuti ripartiti fra i Gruppi in modo proporzionale alla consistenza numerica, si svolgono gli interventi, diversi da quelli di cui al comma 1, volti a sollecitare la risposta ad atti del sindacato ispettivo ovvero ad avanzare ulteriori richieste di informativa, nonché quelli volti a chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, di regola per non più di tre minuti ciascuno. Le relative richieste di intervento sono comunicate alla Presidenza, con l'indicazione del relativo oggetto, almeno un'ora prima della conclusione della seduta.*

1-quater. *La prosecuzione ininterrotta della seduta ai fini dell'esame di un progetto di legge, con le modalità indicate dal Presidente della Camera in sede di Conferenza dei presidenti di Gruppo, non può essere deliberata per i progetti di legge costituzionale ed elettorale.*

2. Se una questione regolamentare o di interpretazione del Regolamento sorge nel corso di sedute di Commissioni in sede legislativa, il presidente della Commissione è tenuto ad informarne il Presidente della Camera, al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni.»

«Art. 42. — 1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide.

2. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i deputati i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.»

«Art. 46. — 1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, redigente, nella discussione di risoluzioni,



nell'esame di atti del Governo ai fini dell'espressione del parere parlamentare e in ogni altra sede nella quale le Commissioni esprimono la volontà definitiva della Camera, oltre che nelle votazioni elettive di loro competenza, non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni nelle altre sedi è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.

2. I deputati che sono impegnati per incarico avuto dalla Camera, fuori della sua sede, o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio sono computati come presenti per fissare il numero legale.

3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi, sono computati ai fini del numero legale.

4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da quattordici o tre deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.

5. Non può essere chiesta la verifica del numero legale in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.

6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.»

«Art. 56-bis. — 1. Quando si deve procedere alla formazione di organi collegiali bicamerali, il Presidente della Camera promuove le opportune intese con il Presidente del Senato al fine di assicurare, nel rispetto del criterio della proporzionalità, la rappresentanza del maggior numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento.

2. Per il funzionamento di tali organi, quando essi siano presieduti da un deputato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera.

3. Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, procede, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, al rinnovo delle delegazioni in carica presso Assemblee internazionali nominate nella precedente legislatura.»

«Art. 60. — 1. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta, se un deputato ingiuria uno o più colleghi o membri del Governo.

2. Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

3. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato. In tali ipotesi l'Ufficio di Presidenza comunica per iscritto al deputato la contestazione del fatto addebitato e lo convoca in audizione. È facoltà del deputato presentare una memoria difensiva, con eventuale richiesta di acquisizione di prove documentali. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza, emesse solo dopo aver ascoltato il deputato, sono corredate di idonea motivazione e comunicate all'Assemblea. Tali decisioni in nessun caso possono essere oggetto di discussione in Assemblea. Qualora poi il deputato tenti di rientrare nell'aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata dell'esclusione è raddoppiata.

4. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera, ma fuori dell'Aula, il Presidente della Camera può proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma 3.»

«Art. 65. — 1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede, salve le specifiche previsioni regolamentari, con i seguenti strumenti:

a) mediante resoconti sommari pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera;

b) per le Commissioni in sede legislativa e in sede redigente anche mediante la pubblicazione di un resoconto integrale;

c) delle sedute delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente, nonché di quelle dedicate alle audizioni e alle indagini cono-

scritte e allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata sempre mediante la trasmissione sulla web-tv della Camera. La medesima disciplina si applica alle sedute in sede referente nelle quali si procede alla votazione sul mandato al relatore a riferire all'Assemblea ai sensi dell'articolo 79, sempre che ne sia avanzata richiesta da almeno tre deputati.

2. (Abrogato).

3. La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.»

«Art. 69. — 1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o sette deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.

2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. Se il Governo, contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, chiede che la Camera deliberi sul progetto di legge entro un determinato termine, si applica l'articolo 123-bis, comma 3.

3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale né dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.»

«Art. 74. — 1. Tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese sono distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente, al cui esame sono stati assegnati, e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario, anche avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione parlamentare, e ai principi contenuti nei trattati dell'Unione europea.

2. Se la Commissione competente introduce in un progetto di legge disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese, deve trasmettere il progetto alla Commissione bilancio e programmazione. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti nell'articolo 73.

3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, nella Commissione che procede in sede referente s'intendono presentate come emendamenti e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.»

«Art. 77. — 1. Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge identici o vertenti su materia identica, l'esame deve essere abbinato.

2. L'abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente a norma dell'articolo 79.

3. Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati, la Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.

4. Qualora sia iscritto all'ordine del giorno della Commissione un progetto di legge inserito nel calendario dei lavori nell'ambito della quota riservata ai Gruppi di opposizione, la Commissione procede all'abbinamento con altri progetti di legge e alla scelta del testo base con l'assenso del rappresentante in Commissione del Gruppo di opposizione richiedente l'iscrizione. Gli emendamenti approvati dalla Commissione senza lo specifico consenso del Gruppo richiedente l'iscrizione sono inclusi nella relazione per l'Assemblea e sono sottoposti al voto dell'Assemblea come emendamenti della Commissione. È consentito il ritiro del progetto di legge anche durante l'esame in Assemblea.»

«Art. 79. — 1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei



Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi e i tempi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie, incluse quelle richieste da uno o più Gruppi di opposizione ai sensi del comma 6 e riservando ad esse un tempo congruo in relazione alla complessità del provvedimento e ai tempi disponibili; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti, nonché, ove necessario, i termini per la presentazione da parte del Governo e del relatore degli emendamenti e delle proposte di riformulazione di emendamenti, accompagnati in ogni caso da una relazione illustrativa. La presentazione da parte del relatore e del Governo oltre i termini stabiliti di emendamenti e di proposte di riformulazione di emendamenti già presentati può essere autorizzata in casi di eccezionale rilevanza o per cause sopravvenute, specificamente valutati dal presidente della Commissione, stabilendo, in caso di nuovi emendamenti e sempre che ne sia fatta richiesta, un congruo termine per la presentazione di subemendamenti.

1-bis. Per garantire il rispetto del termine previsto al terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principi di economia procedurale. Ove a tal fine necessario, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina, secondo principi di economia procedurale, il numero massimo di emendamenti segnalati dai Gruppi di cui è assicurata la votazione, tra essi ripartito per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla loro consistenza numerica. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno il giorno precedente alla data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea, ovvero entro il diverso termine stabilito dal Presidente della Camera anche in relazione ai tempi necessari per la stampa dei testi. Le dichiarazioni di voto sugli emendamenti sono svolte dai soli componenti della Commissione o dai loro sostituti, nei limiti stabiliti dall'articolo 85, comma 4, ferma restando la facoltà del presidente della Commissione di ridurre progressivamente la durata ove necessario a garantire il rispetto del termine per la conclusione del procedimento in sede referente.

2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente è costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea.

3. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato, che richiede al Governo i dati e gli elementi informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11.

4. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti:

a) la necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguire i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge;

b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;

c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese;

d) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.

5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4, la Commissione può richiedere al Governo di fornire dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione si avvale inoltre delle procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148.

6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno tre componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la

maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.

7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione senza indicarne il motivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Camera stabilisce un nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea di cui all'articolo 81. Del tardivo o mancato adempimento da parte del Governo è dato conto in tale relazione.

8. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire l'adempimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della Commissione.

9. La Commissione può nominare un Comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.

10. (Abrogato).

11. La Commissione introduce nel testo norme per il coordinamento della disciplina da esso recata con la normativa vigente, curando che siano espressamente indicate le disposizioni conseguentemente abrogate.

12. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto; nomina altresì un Comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.

13. Le relazioni per l'Assemblea danno conto delle risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione con riguardo agli aspetti indicati nel comma 4.

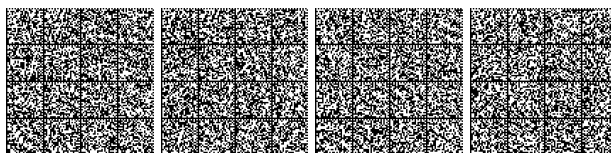
14. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine più breve. Qualora l'Assemblea autorizzi la relazione orale, sono stampati e distribuiti nello stesso termine il testo della Commissione e i testi alternativi eventualmente presentati dai relatori di minoranza.

15. Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, la Commissione stessa può proporre all'Assemblea che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione.

«Art. 83. — 1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di dieci minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

1-bis. I relatori, nello svolgimento della relazione, possono chiedere al Governo di rispondere su questioni determinate attinenti ai presupposti e agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonché alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei progetti di legge. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di diffire la risposta al momento della replica; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.

2. Quando quattordici deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli



36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.

3. I relatori e il Governo possono replicare al termine della discussione.

4. (Abrogato).

5. (Abrogato).».

«Art. 85-bis. — 1. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 5 dell'articolo 85, a votazioni riassuntive o per principi. In tal caso è garantita, con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso.

2. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota indicata al comma 1 è elevata ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo e si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge. *Il Presidente, in relazione alla particolare complessità del provvedimento e ove ne sia avanzata richiesta da un presidente di un Gruppo di opposizione, può, anche tenendo conto della data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, disporre l'aumento almeno di un quinto della quota di cui al periodo precedente.*

3. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da deputati che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.

4. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale e di quelli indicati nell'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.».

«Art. 86. — 1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.

2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio e programmazione affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione bilancio.

2-bis. La procedura di cui al comma 2 si applica altresì agli emendamenti da valutare con riferimento al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, che a tal fine sono trasmessi alla Commissione affari costituzionali.

3. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del presidente della Commissione, per esaminare i nuovi emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il presidente della Commissione, se ne ravvisa l'opportunità, può convocare per tale esame la Commissione plenaria.

4. I subemendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del comma 3, dal Comitato dei nove o dalla Commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione.

4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.

5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emenda-

menti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Venti deputati o un presidente di Gruppo possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.

5-bis. Il Presidente della Camera può rinviare per non più di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo, entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere.

6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione. Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al Governo di rispondere su specifiche questioni attinenti alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme, da esso proposte, contenute nell'articolo in esame o in emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di diffire la risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.

7. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte, deliberate dalla Commissione, di stralciare parti del progetto di legge, o di rinviare il testo alla Commissione medesima; è interpellato su ogni altra proposta, attinente all'ordine dei lavori, che abbia conseguenze sul seguito dell'esame. Sulle proposte di cui al presente comma hanno altresì facoltà di esprimersi i relatori di minoranza, per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da quattordici deputati o da un presidente di Gruppo.

9. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.

10. È in facoltà del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea.».

«Art. 87. — 1. La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.

1-bis. I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo.

2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

3-bis. Prima della votazione di ciascun emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente ricorda all'Assemblea il parere espresso su di esso dalla Commissione e dal Governo, nonché, ove contrario, il parere espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 86, comma 2, a tal fine specificando se il parere contrario sia motivato dall'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

4. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.

5. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto



stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate, di presentazione di articoli aggiuntivi o di posizione della questione di fiducia a norma del comma 2 dell'articolo 116.».

«Art. 88. — 1. Nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno formulato secondo principi di concisione, essenzialità e chiarezza e recante istruzioni o impegni al Governo in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Il Presidente può eccezionalmente consentire la presentazione di un ordine del giorno oltre il termine stabilito quando essa appaia come necessaria nel corso della discussione degli articoli e l'ordine del giorno sia sottoscritto da un presidente di Gruppo.

2. Una volta concluso l'esame degli articoli, sugli ordini del giorno presentati il Governo esprime parere favorevole, eventualmente subordinato all'accettazione da parte del presentatore di una proposta di riformulazione, contrario ovvero può accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso *per non più di cinque minuti o con non più di tre interventi distinti per una durata complessiva non superiore a otto minuti, fermo restando il limite massimo di cinque minuti per il singolo intervento*. Non si procede alla votazione degli ordini del giorno sui quali il Governo abbia espresso parere favorevole, anche subordinato ad una riformulazione accettata dal presentatore, e di quelli accolti dal Governo come raccomandazione con il consenso del presentatore. Ove il presentatore non accetti l'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione e ne richieda la votazione, si procede al voto previa nuova espressione del parere del Governo, favorevole o contrario. È in ogni caso possibile per il Governo rimettersi all'Assemblea. È esclusa in ogni caso la votazione per parti separate.

3. Non sono ammissibili ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti.».

«Art. 89. — 1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni, e può rifiutarsi di metterli in votazione.».

«Art. 96-bis. — 1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.

1-bis. Il Comitato per la legislazione, ove ne sia fatta richiesta, da avanzare entro la conclusione dell'esame degli emendamenti, da parte di almeno un quarto dei componenti della Commissione competente in sede referente, esprime un ulteriore parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dall'approvazione degli emendamenti in Commissione. Tale secondo parere ha ad oggetto le modifiche introdotte dalla Commissione, sempre che esse coinvolgano aspetti di competenza del Comitato, come stabiliti dal Regolamento. Il parere è reso alla Commissione competente ove ciò sia compatibile con i tempi previsti per la conclusione dell'esame in sede referente in sede di programmazione dei lavori. Diversamente, il parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dagli emendamenti approvati in Commissione è reso all'Assemblea ed è annunciato dal Presidente della Camera.

2. Nella relazione del Governo, che accompagna il disegno di legge di conversione, è dato conto dei presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del decreto-legge e vengono descritti gli effetti attesi dalla sua attuazione e le conseguenze delle norme da esso recate sull'ordinamento. La Commissione, alla quale il disegno di legge di conversione è assegnato ai sensi del comma 1, può chiedere al Governo di integrare gli elementi forniti nella relazione, anche con riferimento a singole disposizioni del decreto-legge.

3. Entro il quinto giorno dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o quattordici deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del

relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annuncio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.

4. Il disegno di legge di conversione è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della Commissione cui è assegnato. La Commissione riferisce all'Assemblea entro quindici giorni, decorsi i quali il disegno di legge è posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24; prima di tale termine, può essere preso in considerazione per la programmazione dei lavori soltanto qualora la Commissione ne abbia concluso l'esame in sede referente, ovvero con deliberazione assunta all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo.

5. È in facoltà del Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, di modificare i termini di cui ai commi 3 e 4.

6. Per l'esame dei disegni di legge di conversione già approvati dalla Camera e modificati dal Senato i termini per l'esame in sede referente di cui al comma 4 sono stabiliti dal Presidente; non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge.».

«CAPO XX-bis — DEI PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE E DEI CONSIGLI REGIONALI».

«Art. 100-bis. — 1. Quando un progetto di legge di iniziativa popolare è presentato alla Camera, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti al fine di accertare la regolarità del progetto. Le competenti Commissioni, entro un mese dall'assegnazione, deliberano sulla presa in considerazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei progetti di legge di iniziativa dei Consigli regionali loro assegnati. A tal fine, presso ogni Commissione può essere istituito, con compiti istruttori, un apposito Comitato permanente ai sensi dell'articolo 22, comma 4. La Commissione procede in ogni caso all'audizione di rappresentanti dei promotori dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei Consigli regionali proponenti. Se la deliberazione è favorevole, *previe intese, se necessario, con il Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 78, la Commissione ne avvia la discussione che deve concludersi entro due mesi da tale deliberazione, salvi i termini più brevi se ne sia dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69. Se la deliberazione è contraria, ne viene data comunicazione scritta e motivata ai promotori o ai Consigli regionali che hanno presentato il progetto.*

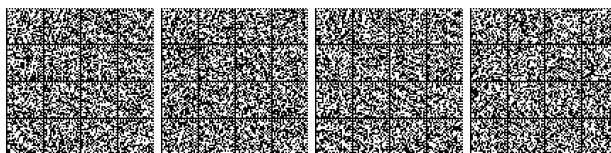
2. Decorsi due mesi dalla deliberazione della Commissione favorevole alla presa in considerazione, il Presidente della Camera inserisce il progetto di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea. La medesima disciplina si applica se, decorsi tre mesi dall'assegnazione, non sia stata assunta alcuna deliberazione sulla presa in considerazione né sia stata avanzata una richiesta di proroga del termine, comunque non superiore ad un mese.».

«Art. 102. — 1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'articolo 126 della Costituzione.

2. La Commissione parlamentare per le questioni regionali può invitare i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione stessa, in relazione a specifici provvedimenti. Tali rappresentanti possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.

3. I progetti di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la quale esprime il proprio parere nei termini di cui all'articolo 73, comma 2. Il parere è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.».

«Art. 107. — 1. Qualora nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura sia presentato un progetto di legge che riproduca l'identico



testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'Assemblea, quando ne dichiara l'urgenza, può fissare, su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire.

2. Scaduto il predetto termine, il Presidente iscrive senz'altro il progetto all'ordine del giorno dell'Assemblea o della Commissione in sede legislativa a norma del comma 6 dell'articolo 25.

3. Nel medesimo termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna Commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di riferire all'Assemblea sui progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura e di adottare la relazione allora presentata.

4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel comma 1. Quando tali progetti siano stati approvati dalla Camera nella precedente legislatura o il loro esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, le disposizioni previste nei commi precedenti, diversamente i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni competenti per materia, secondo la procedura ordinaria con le modalità stabilite dall'articolo 100-bis.»

«Art. 112. — 1. Più mozioni relative ad argomenti identici, o connessi, possono formare oggetto di una sola discussione. *Ai fini dell'abbinamento le mozioni devono essere presentate nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi.*

2. In questo caso, se una o più mozioni siano ritirate, uno dei loro firmatari ha la parola subito dopo il proponente della mozione su cui si apre la discussione.»

«Art. 113. — 1. *L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali, l'espressione del parere da parte del Governo, le dichiarazioni di voto e la votazione finale di ciascun atto di indirizzo.*

2. *La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica.*

3. *I proponenti le mozioni iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea possono, fino all'espressione del parere da parte del Governo, presentare riformulazioni dei testi.*

4. *Il Governo può esprimere un parere favorevole o contrario alle singole mozioni o a parte di esse, ovvero può rimettersi all'Assemblea. Il parere favorevole può essere subordinato a una riformulazione della sola parte dispositiva e non anche delle premesse, comunque di portata limitata e riguardante la stessa materia trattata nella parte oggetto della riformulazione.*

5. *Al termine dell'espressione del parere del Governo e dopo l'accettazione da parte del presentatore delle eventuali proposte di riformulazione cui risulti subordinato il parere favorevole, hanno luogo le dichiarazioni di voto.»*

«Art. 114. — 1. (Abrogato).

2. (Abrogato).

3. (Abrogato).

4. (Abrogato).

5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate se lo richiedano i presentatori, il Governo o un presidente di Gruppo e comunque vi consenta il primo firmatario.»

«Art. 115. — 1. La mozione di fiducia al Governo deve essere motivata e votata per appello nominale. Quella di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera; *il Presidente ne assicura la sollecita iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea, fermo restando che essa non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale.*

2. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di ordini del giorno.

3. La stessa disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un Ministro; *il Presidente le iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea sulla base delle previsioni contenute nel calendario dei lavori.*

4. Il Presidente della Camera valuta, in sede di accettazione delle mozioni, se le stesse, in ragione del loro contenuto, rientrano nella previsione di cui al comma 3.»

«Art. 116. — 1. Se il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal Regolamento.

2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Governo può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto.

3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari e in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto.»

«Art. 118. — 1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare, nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, una proposta di risoluzione, formulata nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 110, che è votata al termine della discussione. Si applica l'articolo 114, comma 5.

2. *Le risoluzioni sono poste in votazione secondo l'ordine decrescente determinato dal numero dei deputati che le abbiano sottoscritte. In caso di sottoscrizione da parte di uno o più presidenti di Gruppo si ha riguardo alla complessiva consistenza numerica dei rispettivi Gruppi.»*

«Art. 120. — 1. Il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge concernente i bilanci di previsione dello Stato sono assegnati per l'esame generale alla Commissione bilancio e programmazione e per l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione alle Commissioni competenti per materia.

2. Quando il disegno di legge finanziaria è presentato alla Camera, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, il Presidente della Camera, prima dell'assegnazione, accerta che il disegno di legge non rechi disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato. In tal caso, il Presidente della Camera comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee, sentito il parere della Commissione bilancio.

3. Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione ciascuna Commissione esamina congiuntamente le parti del disegno di legge finanziaria e del bilancio di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione.

4. Nel periodo di cui al comma 3, la Commissione bilancio e programmazione provvede ad avviare l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, con lo svolgimento delle introduzioni dei relatori e delle esposizioni dei Ministri finanziari.

5. Quando il disegno di legge finanziaria e il bilancio sono presentati dal Governo al Senato, le Commissioni competenti per materia iniziano l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione, senza procedere a votazioni, prima dell'approvazione del Senato.

6. Scaduto il termine previsto nel comma 3, la Commissione bilancio e programmazione, entro i successivi quattordici giorni, esamina congiuntamente i disegni di legge e i documenti connessi e approva la relazione generale per il disegno di legge finanziaria e per il bilancio. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.

7. Prima della votazione finale del disegno di legge di bilancio, la Commissione bilancio esamina la nota di variazione ai bilanci di pre-



visione, presentata dal Governo, in termini di competenza e di cassa, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria. La nota di variazione è successivamente votata dall'Assemblea, intendendosi conseguentemente modificati gli articoli del disegno di legge di bilancio e le allegate tabelle in precedenza votati.

8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia.

9. Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono stati approvati dal Senato, e da questo trasmessi alla Camera, il termine previsto dal comma 3 è ridotto a sette giorni.».

«CAPO XXVIII — DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'ATTIVITÀ DI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALI».

«Art. 125. — 1. Ogniquale volta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione affari esteri e comunitari.

2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Qualora ne sia fatta richiesta, il presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117.».

«Art. 126. — 1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e dell'attuazione dei relativi trattati istitutivi e delle loro modifiche.

2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge, con gli effetti previsti dal comma 1-bis dell'articolo 73, e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati relativi all'Unione europea con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme dell'Unione e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.».

«Art. 126-bis. — 1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a progetti legislativi o altre questioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione europea, nonché con riguardo ad ogni altra questione concernente l'attività e il funzionamento dell'Unione europea, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.».

«Art. 126-ter. — 1. Il disegno di legge di delegazione europea e le relazioni programmatica e consuntiva annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'espressione del parere, alle Commissioni competenti per materia.

2. La Commissione politiche dell'Unione europea esamina il disegno di legge di delegazione europea secondo modalità determinate ai sensi dell'articolo 79 e svolge l'esame delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Il termine di cui all'articolo 81, comma 1, è ridotto a quarantacinque giorni.

3. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

4. Al termine dell'esame degli emendamenti la Commissione politiche dell'Unione europea trasmette il testo risultante dalle modifiche introdotte alle Commissioni competenti per materia per l'espressione dei pareri di cui al comma 1. L'esame del disegno di legge, così come quello delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, si conclude con una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 1.

5. La discussione sulle linee generali del disegno di legge di delegazione europea ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione

dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, possono essere presentate risoluzioni su ciascuna delle due relazioni annuali, ai sensi dell'articolo 118.

6. Dopo la votazione finale sul disegno di legge di delegazione europea l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 5. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre.

7. Salvi i termini specificamente fissati dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche all'esame del disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre e al disegno di legge europea.».

«Art. 126-quater. — 1. I documenti di programmazione politica e legislativa dell'Unione europea sono assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia nonché al Comitato per la legislazione.

2. Ciascuna Commissione, nel termine fissato dal Presidente della Camera, esamina le parti dei documenti di cui al comma 1 di propria competenza e conclude l'esame con l'approvazione di un parere. Nello stesso termine sono trasmessi i pareri alternativi di minoranza presentati in Commissione. Il Comitato per la legislazione esprime un parere sulla base dei parametri di cui all'articolo 16-bis, comma 4, relativamente alle parti specificamente dedicate all'illustrazione delle tecniche di produzione normativa.

3. La Commissione politiche dell'Unione europea conclude l'esame dei documenti di cui al comma 1, predisponendo una relazione per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati di cui al comma 2.

4. Entro il termine della discussione in Assemblea della relazione di cui al comma 3 possono essere presentate risoluzioni ai sensi dell'articolo 118.».

«Art. 127. — 1. Gli atti e i progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formazione degli stessi, trasmessi alle Camere dal Governo o trasmessi alla Camera dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell'Unione europea, nonché le risoluzioni del Parlamento europeo formalmente trasmesse alla Camera, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche dell'Unione europea.

2. Entro il termine di trenta giorni dal deferimento, comunque tenendo conto del termine previsto dalla legge in caso di apposizione della riserva di esame parlamentare, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono votare una risoluzione a norma dell'articolo 117. La risoluzione è trasmessa dal Presidente della Camera alle competenti istituzioni dell'Unione europea e comunicata al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

3. Su richiesta della competente Commissione per materia, dopo l'avvio dell'esame di cui al comma 2, il Presidente della Camera comunica al Governo l'avvenuto inizio dell'esame ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare nelle sedi previste dalla legge.

4. Nel corso dell'esame di cui al comma 2 la Commissione può consultare i Consigli e le Assemblee delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano acquisendone eventuali documenti, osservazioni e proposte. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa.

5. Il Presidente della Camera trasmette alle istituzioni dell'Unione europea, su richiesta dell'organo parlamentare competente, ogni altro atto di indirizzo approvato dalla Camera concernente l'attività dell'Unione europea.».

«Art. 127.1. — 1. La Commissione politiche dell'Unione europea verifica la conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, trasmessi ai sensi dei trattati relativi all'Unione europea e dei protocolli ad essi allegati.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 127, comma 4.

3. La decisione della Commissione è trasmessa direttamente al Presidente della Camera.

4. Su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della Commissione politiche dell'Unione europea o di uno o più rappresentanti di Gruppi che in Commissione, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, di un decimo dei componenti dell'Assemblea ovvero di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza nu-



merica, il documento motivato della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarietà è discusso dall'Assemblea.

5. La richiesta di rimessione all'Assemblea è avanzata entro cinque giorni dalla data della deliberazione della Commissione politiche dell'Unione europea, da adottare entro quaranta giorni dall'assegnazione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Il Presidente della Camera iscrive il documento della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarietà direttamente all'ordine del giorno dell'Assemblea, in modo da consentire che il procedimento si concluda comunque entro il termine di otto settimane stabilito dai trattati relativi all'Unione europea e dai protocolli allegati ai fini dell'eventuale adozione di un parere motivato.

6. Nella discussione, oltre gli interventi del relatore per la maggioranza per dieci minuti, degli eventuali relatori di minoranza per cinque minuti, sono consentiti, a richiesta, l'intervento, per cinque minuti, di uno dei firmatari della richiesta di rimessione all'Assemblea se questa è stata avanzata da un decimo dei componenti della Camera, del rappresentante del Governo per dieci minuti e di un rappresentante per Gruppo per cinque minuti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

7. Al termine della discussione si procede direttamente al voto del documento della Commissione, senza dichiarazioni di voto.

8. Non sono ammessi questioni pregiudiziali e sospensive, emendamenti, richieste di votazione per parti separate, ordini del giorno d'istruzione al Governo. È ammissibile il rinvio in Commissione, purché non comprometta il rispetto dei termini previsti dai trattati dell'Unione europea. In tal caso, una volta concluso il riesame della questione da parte della Commissione, può essere ulteriormente richiesta la rimessione in Assemblea della nuova decisione. Il Presidente della Camera fissa i termini in modo da assicurare la tempestiva conclusione del procedimento.

9. Quando la rimessione all'Assemblea ha ad oggetto una decisione favorevole della Commissione politiche dell'Unione europea, almeno un'ora prima dell'inizio della discussione quattordici deputati o uno o più presidenti di Gruppo che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, presentano un apposito ordine del giorno motivato. Se non è presentato alcun ordine del giorno, la richiesta di rimessione all'Assemblea si intende ritirata.

10. Gli ordini del giorno, previo parere del Governo, sono posti in votazione solo ove respinta la decisione della Commissione di conformità del progetto al principio di sussidiarietà, secondo l'ordine di presentazione, salvi preclusioni e assorbimenti.

11. Ove ne sia fatta richiesta, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, si procede con votazione nominale con procedimento elettronico.

12. Il Presidente della Camera trasmette alle istituzioni dell'Unione europea il documento contenente la decisione negativa della Commissione politiche dell'Unione europea o dell'Assemblea sulla conformità al principio di sussidiarietà, che è altresì comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente del Consiglio. Su richiesta della Commissione politiche dell'Unione europea può essere altresì trasmesso il documento contenente la decisione positiva.»

«Art. 127-bis. — 1. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea trasmesse dal Governo sono inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.

2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla Commissione politiche dell'Unione europea.

3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative o adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi.

4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.»

«Art. 127-ter. — 1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli

aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea e componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza, nonché rappresentanti delle altre istituzioni e degli organismi previsti dai trattati relativi all'Unione europea o istituiti a norma degli stessi a fornire informazioni sulle attività dell'Unione di loro competenza.»

«Art. 134. — 1. Nel presentare un'interrogazione, o successivamente, il deputato può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro quarantacinque giorni, il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunciata alla Camera.

2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma 1, previo sollecito da parte del Presidente della Camera al Ministro per i rapporti con il Parlamento, l'interrogazione è posta senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni. La disposizione di cui al periodo precedente non può applicarsi a più di una interrogazione per seduta per ciascun Gruppo.»

«Art. 135-bis. — 1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate. Il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri intervengono almeno una volta nell'ambito di ciascun programma dei lavori. Ove tale intervento non abbia luogo per l'indisponibilità del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio, salvo diverso accordo dei Gruppi, nella settimana successiva lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo due volte.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. Ove ne sia fatta richiesta nella Conferenza dei presidenti di Gruppo in sede di definizione del calendario, il numero delle interrogazioni presentate dai Gruppi di opposizione, purché di consistenza numerica superiore a quaranta deputati, può essere raddoppiato una volta al mese sempre che siano indirizzate a due Ministri diversi.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei Ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.

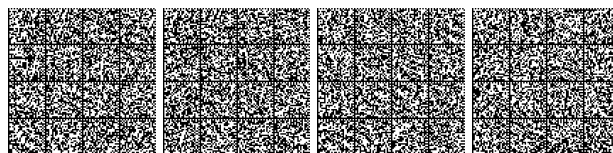
6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dagli articoli 139 e 139-bis.

7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.»

«Art. 135-ter. — 1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione ha luogo una volta alla settimana, di norma il giovedì.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un componente della Commissione per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del rappresentante del Gruppo al quale appartiene. Il presidente della Commissione invita quindi a rispondere il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione, connotato da urgenza o particolare attualità politica.



4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Ministro, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo è disposta la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

6. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.»

«Art. 138. — 1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di *cinque minuti* e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.

2. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo, può presentare una mozione.»

«Art. 138-bis. — 1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a dieci possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo e ciascun deputato possono sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare.

2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedì precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedì mattina.

3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138.»

«CAPO XXXI-bis — DELLE INFORMATIVE».

«Art. 139-ter. — 1. Ove il Governo renda alla Camera un'informazione su temi di particolare rilevanza sociale e politica e di stretta attualità la discussione è introdotta dall'intervento del Governo, di durata non superiore a venti minuti; seguono gli interventi di un rappresentante per ciascun Gruppo per non più di dieci minuti, in ordine decrescente rispetto alla relativa consistenza numerica, nonché di un rappresentante per ciascuna componente politica del Gruppo misto, nel tempo stabilito dal Presidente. Al termine degli interventi il Ministro ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti. Non sono ammessi documenti conclusivi del dibattito. Per ciascuna settimana compresa nel calendario dei lavori dell'Assemblea, è individuata una fascia oraria di una seduta destinata allo svolgimento di tali dibattiti.»

«Art. 143. — 1. Le Commissioni presentano all'Assemblea, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengono opportune o che dalla Camera siano richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti.

2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo.

3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo. Ogni semestre il Governo presenta alle Commissioni competenti, e ne illustra il contenuto, una relazione sullo stato di attuazione delle mozioni e risoluzioni approvate dalla Camera nel semestre precedente.

4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. È in facoltà della Commissione procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo, ove possibile, congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato ed è finalizzata a verificare l'idoneità del candidato rispetto all'incarico,

senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti e organismi interessati. Di tali audizioni è disposta la trasmissione sulla webtv della Camera, salvo che la Commissione decida diversamente anche su richiesta dell'audito. Ove la richiesta di parere verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzandone le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.»

«Art. 144. — 1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, previa intesa con il Presidente della Camera, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività della Camera.

1-bis. Ove la proposta di una indagine conoscitiva sia avanzata da almeno un terzo dei componenti della Commissione essa, previa intesa con il Presidente della Camera, è sottoposta alla decisione della Commissione entro dieci giorni dalla raggiunta intesa.

2. Nelle sedute dedicate a tali indagini le Commissioni possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine.

3. L'indagine si conclude con l'approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti.

4. Delle sedute delle Commissioni è redatto un resoconto stenografico, a meno che la Commissione non decida diversamente.

5. Se anche dal Senato della Repubblica sia stata disposta un'indagine sulla stessa materia, il Presidente della Camera può promuovere le opportune intese con il Presidente del Senato affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.»

«Art. 153-septies. — 1. Le modifiche al Regolamento approvate dalla Camera il 17 febbraio 2026 entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura.»

«Art. 154. — 1. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 24 si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge solo qualora il Governo non intenda porre la questione di fiducia. Nel caso in cui si applichi l'organizzazione dei tempi di cui al comma 7 dell'articolo 24, il Presidente della Camera, in relazione alla particolare complessità del provvedimento e ove ne sia avanzata richiesta da un presidente di un Gruppo di opposizione, può disporre l'aumento di un terzo del tempo assegnato al Gruppo stesso. Non è comunque applicabile il comma 12 dell'articolo 24. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis.

2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.

3. Alla discussione dei progetti di legge costituzionale previsti dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 24 nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1997.

4. Entro il 31 gennaio 1999, la Giunta per il Regolamento presenta all'Assemblea una relazione sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2000, la Giunta per il Regolamento e il Comitato per la legislazione presentano congiuntamente una relazione sull'attuazione degli articoli 16-bis, comma 6-bis, e 96-ter.

5. La Commissione speciale per le politiche comunitarie costituita nella XIII legislatura assume la denominazione di Commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, alla Commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19.

6. Le disposizioni dell'articolo 102, comma 3, si applicano ai progetti di legge assegnati dalla data dell'entrata in vigore di esse.

7. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, non si applica ai Segretari eletti precedentemente alla data della sua entrata in vigore.

8. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12, comma 6, i ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 12 sono definiti sulla base delle disposizioni contenute nei regolamenti per la tutela giurisdizionale vigenti alla data di entrata in vigore della modifica del comma 6 dell'articolo 12.»

26A00920



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Marcianise e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Marcianise (Caserta);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da tredici consiglieri su ventiquattro assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marcianise (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor. Biagio Del Prete è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Marcianise (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico, per il tramite di persona all'uopo delegata con atto autentificato, acquisito al protocollo dell'ente in data 19 gennaio 2026, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 19 gennaio 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marcianise (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Biagio Del Prete, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Caserta.

Roma, 31 gennaio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A00802

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Portico di Caserta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Portico di Caserta (Caserta);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

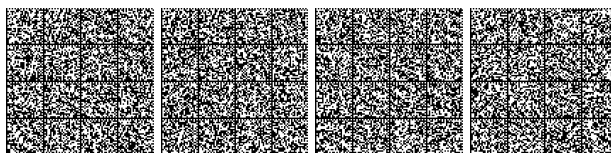
Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Portico di Caserta (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Lucia Chiara Buonocore è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.



Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Portico di Caserta (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico, acquisito al protocollo dell'ente in data 31 dicembre 2025, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 31 dicembre 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Portico di Caserta (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Lucia Chiara Buonocore, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Caserta.

Roma, 31 gennaio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A00803

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Castro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Castro (Lecce);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castro (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Mauro Papa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castro (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico, per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autentico, acquisito al protocollo dell'ente in data 31 dicembre 2025, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Lecce, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 31 dicembre 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castro (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Mauro Papa, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Lecce.

Roma, 31 gennaio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A00804



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 18 febbraio 2026.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026 registrata dalla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170;

Visto l'art. 21, comma, 17 della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni che autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 112479 dell'11 marzo 2025 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 16 marzo 2025 al n. 228, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo



e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio tutela Provolone Valpadana, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Provolone Valpadana», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie L 148 del 21 giugno 1996;

Visto il parere positivo delle regioni e province autonome competenti per territorio circa la richiesta di modifica;

Visto il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 13 del 17 gennaio 2026, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Provolone Valpadana» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Provolone Valpadana»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP «Provolone Valpadana».

2. Il disciplinare di produzione consolidato e il documento unico della DOP «Provolone Valpadana», figurano rispettivamente nell'allegato 1 e 2.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Provolone Valpadana» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 18 febbraio 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DOP «PROVOLONE VALPADANA»

Art. 1.

La denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», di seguito indicata con la sigla DOP, è riservata, al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 e avente i requisiti fissati all'art. 3.

Art. 2.

La zona di provenienza del latte, di trasformazione e di elaborazione del formaggio «Provolone Valpadana» comprende il territorio amministrativo di seguito specificato:

Regione Lombardia: l'intero territorio amministrativo delle Province di Cremona e Brescia;

i Comuni di Torre Pallavicina, Pumenengo, Calcio, Romano di Lombardia, Fontanelle, Barbata, Antegnate, Martinengo, Covo, Calcinante, Bolgare, Telgate, Cividate al Piano, Mornico al Serio, Palosco, Carobbio degli Angeli, Chiuduno, Pagazzano e Calvenzano ricadenti nella Provincia di Bergamo;

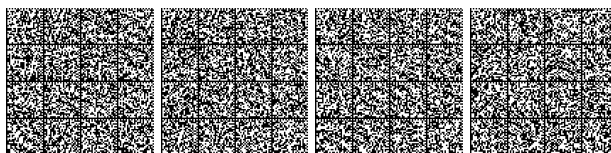
i Comuni di Asola, Acquaneгра sul Chiese, Casalmoro, Canneto sull'Oglio, Casalmorano, Bozzolo, Rivarolo Mantovano e Roverbella ricadenti nella Provincia di Mantova;

i Comuni di San Rocco al Porto, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Guardamiglio, Santo Stefano Lodigiano, Corno Giovine, Cornovecchio, Meleti, Maccastorna, Senna Lodigiana, Somaglia, Fombio, San Fiorano, Maleo, Codogno, Cavacurta, Camairago, Castiglione d'Adda, Bertinico, Terranova dei Passerini, Casalpusterlengo, Ospedaletto, Lodigiano, Orio Litta, Livraga, Brembio, Turano Lodigiano, Secugnago, Borghetto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Villanova del Sillaro, Mairago, Cavenago d'Adda, San Martino in Strada, Massalengo, Pieve Fissiraga, Conegliano Laudense, Lodi, Corte Palasio, Crespiatica, Abbazia Cerreto, Boffalora d'Adda ricadenti nella Provincia di Lodi;

Regione Veneto: l'intero territorio amministrativo delle Province di Verona, Vicenza, Padova e Rovigo;

Regione Emilia-Romagna: l'intero territorio amministrativo della Provincia di Piacenza;

Provincia autonoma di Trento: i Comuni di Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Bleggio Superiore, Bleggio Inferiore, Calliano, Folgaria, Isera, Lomaso, Nomi, Nogaredo, Mori, Ronzo Chienis, Rovereto, Trambileno, Vallarsa, Volano, Arco, Drò, Molina di Ledro, Nago-Torbole, Riva del Garda, Terragnolo, Pomarolo, Villa Lagarina, Aldeno, Trento, Cimone, Garnica Terme, Terlago, Vezzano, Padergnone, Calavino, Lasi, Cavedine, Drena, Tenno, Fivè, Grigno, Cinte Tesino, Castello Tesino, Pieve Tesino, Ospedaletto, Ivano Fracena, Strigno, Samone, Bieno, Spera, Scurelle, Carzano, Villa Agneda, Castelnuovo, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Ronchi Valsugana, Borgo Valsugana, Roncegno Terme, Novaledo, Levico Terme, Vignola-Falesina, Frassilongo, Fierozzo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, Bedollo, Baselga di Pinè, Fornace, Civezzano, Pergine Valsugana, Tenno, Bosentino, Vigolo Vattaro, Vattaro, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Centa S. Nicolò, Lavarone, Luserna.



Art. 3.

La denominazione di origine «Provolone Valpadana» è riservata al formaggio semiduro a pasta filata prodotto con latte di vacca intero, ad acidità naturale di fermentazione, proveniente da vacche allevate esclusivamente nella zona di produzione di cui al precedente art. 2.

Produzione - Il formaggio «Provolone Valpadana» è prodotto con latte crudo di vacca intero conservato alla stalla e trasportato ad una temperatura non superiore a 12°C, raccolto nella zona di origine da meno di sessanta ore dalla prima mungitura, ad acidità naturale di fermentazione, che può subire sia il trattamento termico della termizzazione che della pastorizzazione, secondo le vigenti normative.

La conservazione alla stalla ed il trasporto alle suddette condizioni potranno avvenire esclusivamente nel rispetto dei seguenti aspetti tecnologici:

impiego di latte che presenti alla stalla una carica microbica iniziale inferiore al limite di 10^5 ufc/ml;

impiego del processo di stoccaggio a temperatura non superiore a 12°C per un periodo inferiore a quindici ore e conservato successivamente a temperatura non superiore a 4°C;

controllo della temperatura durante il processo da effettuare unicamente attraverso serbatoi termostatici, opportunamente tarati e monitorati, in grado di controllare in maniera opportuna e tempestiva la temperatura del latte.

Alimentazione del bestiame.

L'alimentazione base delle bovine da latte, costituita da foraggi (verdi o conservati), mangimi e mangimi concentrati, deve provenire, per non meno del 50%, dalla zona di origine, viene applicata alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i sette mesi di età. Almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione.

I costituenti l'alimentazione delle bovine non provengono per la totalità dalla zona di produzione per motivi di carattere zootecnico in quanto la sola erba medica non apporta sufficienti valori nutritivi. La dieta utilizzata migliora l'efficienza ruminale e contribuisce alla salute e al benessere animale prevenendo le malattie metaboliche. Una razione alimentare che possa assicurare elementi di buona qualità, anche se proveniente da fuori zona, non penalizza la qualità del Provolone Valpadana DOP.

I foraggi ammessi sono: foraggi freschi - foraggi freschi da prati stabili od avviccandati.

Le essenze foraggere idonee sono: erbe di prato stabile polifita, di medica, trifoglio; erbai singoli od associati composti da loietto, segale, avena, orzo, granturchino, frumento, sorgo da ricaccio, mais, panico, erba mazzolina, festuca, fleolo, lupinella, pisello, vecchia e favino;

fieni: ottenuti dall'essiccamento in campo, con tecniche di aerossiccazione o per disidratazione, delle essenze foraggere utilizzabili come foraggi verdi;

paglie: di cereali quali frumento, orzo, avena, segale, triticale; insilati; trinciati; fieni silo.

Mangimi ammessi (elenco delle materie prime per mangimi, raggruppate per categorie ad integrazione dei foraggi).

Cereali e loro derivati: mais, orzo, frumento, sorgo, avena, segale, triticale; granelle, sfarinati e relativi derivati sia essiccati che insilati, compresi gli schiacciati, i derivati trattati termicamente come fiocchi, gli estrusi, i micronizzati;

pastoni di mais: spiga integrale del mais sfarinata in pastone integrale di mais o in pastone di pannocchia; granella umida sfarinata in pastoni di farina umida.

Semi oleaginosi loro derivati: soia, cotone, girasole, lino: granelle, sfarinati e relativi derivati, quali farine di estrazione espeller, sottoposti anche a trattamenti termici. Tuberi e radici, loro prodotti: patata e relativi derivati.

Foraggi disidratati: essenze foraggere: paglia di cereali, tutolo di mais, pianta integrale di mais, tal quali, trinciati, sfarinati o pellettati.

Derivati dell'industria dello zucchero: polpe secche esauste, polpe secche semi zuccherine, polpe melassate;

melasso e/o derivati: solo come adiuvanti tecnologici ed appetibilizzanti pari ad un valore massimo del 2,5% della sostanza secca della razione giornaliera.

Semi di leguminose, carrube: pisello proteico, fave, favino: granelle, sfarinati e relativi derivati;

carrube: essiccate e relativi derivati.

Grassi: grassi di origine vegetale con numero di iodio non superiore a 70, acidi grassi da olii di origine vegetale con acidi grassi tal quali o salificati. Sono ammessi olii di pesce come supporti per «additivi» e «premiscele».

Minerali: sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione. Additivi: vitamine, oligoelementi, amminoacidi, aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione, salvo che per antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo quelli naturali o natural-identici.

Varie: è ammesso l'utilizzo di lieviti inattivati.

Rintracciabilità e tracciabilità del prodotto e delle materie prime.

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevamenti, dei caseificatori e degli stagionatori nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Ciascuna forma di «Provolone Valpadana» riporta un codice univoco aziendale (numerico e/o alfanumerico) per la garanzia dell'individuazione della stessa in ogni fase del processo, fino all'eventuale confezionamento, mentre, per i formati fino a 6 kg, la rintracciabilità è garantita dalla documentazione aziendale, sulla quale vengono riportati i dati relativi a numero di pezzi, peso e data di produzione.

Produzione.

La coltura di fermenti lattici utilizzata in lavorazione deve essere siero innesto naturale, proveniente da siero residuo della lavorazione precedente, che può essere sottoposto al processo di concentrazione; il siero innesto può essere integrato con ceppi isolati da siero innesto di «Provolone Valpadana» di buona qualità; in caso di documentato scadimento delle sue caratteristiche, il siero innesto può provenire, eventualmente e saltuariamente, da caseificio certificato per la medesima produzione; i sieri innesti devono essere lasciati acidificare fino ad ottenere la giusta acidità (massimo 26° SH/50 ml).

La coagulazione, a temperatura di 36°- 39°C, è ottenuta secondo le seguenti modalità:

per la tipologia dolce, con caglio di vitello ove è consentita la presenza di una percentuale di agnello e/o di capretto;

per la tipologia piccante, con caglio di capretto e/o di agnello.

La filatura della pasta, nel rispetto degli usi leali e costanti, viene effettuata dopo fermentazione naturale lattica in modo continuativo esclusivamente su coagulo ottenuto nello stesso caseificio nel quale è avvenuta la lavorazione del latte; il pH di filatura dovrà essere di 4,70 - 5,20.

La modellatura è effettuata manualmente o con l'ausilio di appositi stampi.

Il formaggio così ottenuto viene posto in acqua fredda o refrigerata per il rassodamento.

Le forme passano, successivamente, alla fase della salatura in salamoia, per un periodo di tempo variabile, in relazione al peso della forma, da poche ore fino a trenta giorni.

Prima dell'entrata nel magazzino di stagionatura, le forme possono essere sottoposte ad asciugatura.

Il formaggio può essere trattato in superficie con gli additivi alimentari previsti dalle norme di legge; in alternativa può essere utilizzato un imballaggio plastico protettivo fabbricato a norma di legge; è consentito l'uso di paraffina.

La stagionatura è effettuata in ambienti idonei per temperatura e umidità, all'interno della zona di produzione.

Il periodo di stagionatura può variare come segue:

fino a 6 kg: stagionatura minima dieci giorni;

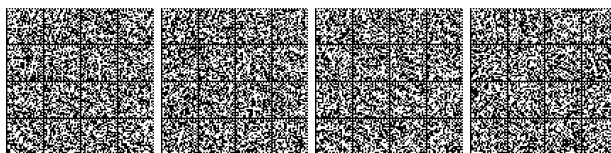
oltre i 6 kg: stagionatura minima trenta giorni;

oltre 15 kg e solo per la tipologia piccante: stagionatura minima novanta giorni;

oltre 30 kg con marchiatura P.V.S., tipologia piccante: stagionatura oltre otto mesi.

Il formaggio può essere affumicato.

Il peso è variabile in relazione alla forma.



La forma, differenziata, può essere: a salame, a melone, tronco-conica, a pera anche sormontata da testolina sferica (fiaschetta); la superficie esterna può presentare leggere insenature determinate dal passaggio delle corde di sostegno.

La crosta si presenta liscia, sottile, di colore giallo chiaro, dorato, talvolta giallo bruno. È ammessa l'assenza di crosta per la tipologia dolce destinata alla successiva porzionatura e relativo confezionamento.

La pasta è generalmente compatta e può presentare una leggera e rada occhiatura; è consentita una leggera sfogliatura nel formaggio a breve stagionatura, mentre è caratteristica una sfogliatura più marcata nel formaggio a lunga stagionatura; il colore è generalmente giallo paglierino.

Il sapore è delicato fino alla stagionatura di tre mesi, pronunciato verso il piccante a stagionatura più avanzata o quando si sia fatto uso di caglio di capretto o agnello, utilizzati da soli o congiuntamente.

Il tenore massimo di acqua non deve essere:

superiore al 46% per tutta la tipologia dolce e nella tipologia piccante fino a 6 kg;

superiore al 43% nella tipologia piccante oltre i 6 kg.

Il grasso sulla sostanza secca non può essere inferiore al 44% e superiore a 54%.

Marchiatura - Il marchio che identifica la D.O.P. «Provolone Valpadana» è così individuato:

carattere RIGHTEOUS;

pentone *process color* - 1225C - 7C - 186C - 347C - 000C;

quadricromia CMYK 0 - 20 - 74 0;

quadricromia CMYK 0 - 0 - 0 - 90;

larghezza minima stampa 20 mm;

larghezza minima web 100 px.

Il marchio può essere utilizzato anche in versione monocromatica.

Tutte le forme intere devono riportare il logo della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», che deve essere riprodotto su idoneo supporto inviolabile (metallo, plastica). L'apposizione del marchio deve avvenire all'immissione delle forme nei magazzini di stagionatura. Per le pezzature più piccole (fino a 6 kg) l'apposizione del marchio potrà avvenire all'uscita del magazzino di stagionatura, mentre all'immissione in magazzino potrà essere individuato un adeguato sistema aziendale che ne garantisca l'immediata evidenza.

Il formaggio «Provolone Valpadana», prima della commercializzazione in forme intere, potrà essere personalizzato con l'ausilio di strisce di carta, etichette, sacchi o materiale equivalente.

Per ciascuna delle predette personalizzazioni dovrà obbligatoriamente essere riportato il logo e la citazione, per esteso, della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», in misura non inferiore alla sesta parte (un sesto) dello spazio occupato dalla marca commerciale, con esclusione dei formati fino a 6 kg.

Nel caso di marchiatura con timbro ad inchiostro, deve essere indicata, nei limiti suesposti, la denominazione «Provolone Valpadana», escludendo l'obbligo della indicazione del logo del prodotto.

A partire dal compimento dell'ottavo mese di stagionatura, i detentori del «Provolone Valpadana», esclusivamente nella tipologia piccante, possono richiedere l'apposizione a fuoco del marchio «P.V.S.», acronimo di Provolone Valpadana Stagionato. Il formaggio, per potersi fregiare del suddetto marchio, deve superare una verifica tecnica ad opera e cura di personale specializzato, espressamente richiesta dal detentore del formaggio ed a carico dello stesso.

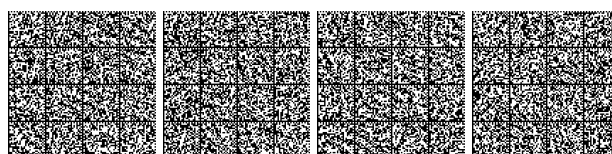
L'esame selettivo riguarderà l'aspetto esterno della forma (non deve presentare frezzature ed il suono, alla battitura, deve risultare omogeneo), la struttura della pasta (con sfogliatura, privo di occhiature e non elastica), il colore (bianco tendente al giallo paglierino), il sapore (presenza del pizzicore del piccante e non salato) e l'aroma (intenso in combinazione con l'odore).

Confezionamento - il logo del prodotto, comprensivo della denominazione, deve essere riprodotto sulle confezioni destinate al consumatore finale in proporzione all'imballaggio utilizzato in misura non inferiore al 10% dello spazio disponibile. La denominazione «Provolone Valpadana» dovrà essere indicata con il medesimo carattere. L'indicazione «Denominazione di origine protetta» può essere sostituita dall'apposizione in etichetta del simbolo comunitario.



Art. 4.

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari vigenti.



Art. 5.

L'area geografica di produzione comprende parte della Pianura padana e si caratterizza per la buona produzione di foraggi, per le grandi quantità di latte disponibili e per le condizioni climatiche particolarmente idonee all'alimentazione e all'allevamento delle razze bovine da latte. E grazie a questi fattori ambientali che nell'area di produzione si sono creati i presupposti per la produzione del formaggio «Provolone Valpadana».

Il «Provolone Valpadana» è un formaggio a pasta filata. Questa tipologia, pur traendo le sue origini dai territori del sud Italia, grazie alla capacità dell'arte casearia padana, che non difettava di conoscenze tecniche né tanto meno di disponibilità di materia prima su cui lavorare, si è potuta affermare nelle aree settentrionali con tale produzione.

Nella produzione del «Provolone Valpadana» assumono particolare rilevanza l'utilizzo del siero innesto naturale proveniente dal siero residuo della lavorazione precedente, la maestria dei caseari della zona nell'usare sapientemente diversi cagli, di agnello, di capretto e di vitello, e la manualità e la perizia nella fase di filatura e lavorazione della pasta.

Il «Provolone Valpadana» si caratterizza per il suo sapore delicato fino alla stagionatura di tre mesi, più pronunciato verso il piccante con l'avanzare del tempo e a seconda del tipo di caglio utilizzato.

Il «Provolone Valpadana» inoltre ha diverse forme, a salame, a melone, tronco-conica, a pera e dimensioni che possono superare i 30 chilogrammi. La pasta è compatta, ma non asciutta, a differenza dei formaggi a pasta filata dell'Italia meridionale che, per le loro ridotte dimensioni, possono stagionare e diventare piccanti solo asciugandosi e trasformandosi in formaggio da grattugia.

Il «Provolone Valpadana» si produce nell'area geografica dalla seconda metà dell'Ottocento e benché la tipologia del formaggio a pasta filata sia di origine meridionale, nel Novecento si è affermato come prodotto dell'Italia settentrionale come testimoniano le opere di Besana (1916) e del Fascetti (1923).

Il diffondersi della produzione del «Provolone Valpadana» fu favorito dalle capacità tecniche di caseificazione proprie dei produttori padani sviluppatesi nel tempo, grazie alle caratteristiche dell'area geografica particolarmente idonee all'allevamento di vacche che offriva grandi quantità di latte per la trasformazione. Tra gli elementi caratterizzanti il metodo di produzione del «Provolone Valpadana» vi è l'utilizzo del siero derivante dalla lavorazione precedente come siero-innesto per la lavorazione successiva. Questa modalità costituisce un elemento di grande caratterizzazione sia territoriale sia del metodo di produzione del «Provolone Valpadana», raramente utilizzato nella produzione di altri formaggi. L'affinarsi delle tecniche produttive ha inciso su alcune caratteristiche merceologiche, tra le quali la diversità delle forme e delle dimensioni del «Provolone Valpadana», senza mutarne le caratteristiche fondamentali. Le differenti forme e dimensioni del «Provolone Valpadana» sono il risultato dell'abilità dei caseificatori della zona geografica nell'operazione di filatura, abilità che consiste nel rendere la pasta così malleabile da poter essere lavorata in diverse forme e dimensioni anche notevoli. Proprio queste caratteristiche merceologiche sono da attribuire all'area geografica di produzione perché è in quest'area che sono state generate e tramandate. Inoltre, la coesistenza di due diverse tipologie dolce e piccante è il risultato della grande capacità dei caseificatori di utilizzare cagli diversi che determina la possibilità di ottenere nel «Provolone Valpadana», pur in presenza di un processo di lavorazione affine, i sapori delicati o piccanti tipici del prodotto rispettivamente con formati dal peso più contenuto con stagionatura più breve e formati dal peso notevole con una più lunga stagionatura con pasta compatta e mai asciutta al punto da dover essere grattugiata come nei più tipici formaggi a pasta filata del meridione.

ALLEGATO 2

DOCUMENTO UNICO
'PROVOLONE VALPADANA'

1. Nome: 'Provolone Valpadana'.
2. Tipo di indicazione geografica:

☒ DOP☐ IGP

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata: Italia.
4. *Description* del prodotto agricolo:

4.1. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinate, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (EU) 2024/1143: 0406 – Formaggi.

4.2. Descrizione del prodotto agricolo cui si applica il nome il nome registrato.

Formaggio semiduro a pasta filata prodotto con latte crudo di vacca intero, raccolto nella zona di origine da meno di sessanta ore, ad acidità naturale di fermentazione, che può subire sia il trattamento termico della termizzazione che della pastorizzazione.

Il periodo di stagionatura può variare come segue:

- fino a 6 kg: stagionatura minima dieci giorni;
- oltre i 6 kg: stagionatura minima trenta giorni;
- oltre 15 kg e solo per la tipologia piccante: stagionatura minima novanta giorni;
- oltre 30 kg con marchiatura P.V.S., tipologia piccante: stagionatura oltre otto mesi.

Il formaggio può essere affumicato.

Il peso è variabile in relazione alla forma.

La forma, differenziata, può essere: a salame, a melone, tronco-conica, a pera anche sormontata da testolina sferica (fiaschetta); la superficie esterna può presentare leggere insenature determinate dal passaggio delle corde di sostegno.

La crosta si presenta liscia, sottile, di colore giallo chiaro, dorato, talvolta giallo bruno. È ammessa l'assenza di crosta per la tipologia dolce destinata alla successiva porzionatura.

La pasta è generalmente compatta e può presentare una leggera e rada occhiatura; è consentita una leggera sfogliatura nel formaggio a breve stagionatura, mentre è caratteristica una sfogliatura più marcata nel formaggio a lunga stagionatura; il colore è generalmente giallo paglierino.



Il sapore è delicato fino alla stagionatura di tre mesi, pronunciato verso il piccante a stagionatura più avanzata o quando si sia fatto uso di caglio di capretto o agnello, utilizzati da soli o congiuntamente.

Il tenore massimo di acqua non deve essere:

superiore al 46 % per tutta la tipologia dolce e nella tipologia piccante fino a 6 kg;

superiore al 43 % nella tipologia piccante oltre i 6 kg.

Il grasso sulla sostanza secca non può essere inferiore al 44 % e superiore al 54 %.

4.3. Deroga alla provenienza dei mangimi (solo per i prodotti di origine animale designate da una denominazione di origine protetta) e restrizioni alla provenienza delle materie prime (solo per i prodotti trasformati designati da un'indicazione geografica protetta).

L'alimentazione base delle bovine da latte, costituita da foraggi (verdi o conservati), mangimi e mangimi concentrati, deve provenire, per non meno del 50%, dalla zona di origine e viene applicata alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i sette mesi di età. Almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione. I foraggi ammessi sono: foraggi freschi da prati stabili od avvicendati, essenze foraggere, fieni ottenuti dall'essiccamento in campo delle essenze foraggere, paglie di cereali, insilati, trinciati, fieni silo. I mangimi ammessi sono: cereali e loro derivati, pastoni di mais, semi oleaginosi e loro derivati, tuberi e radici, foraggi secchi, derivati dell'industria dello zucchero tra i quali melasso e/o derivati solo come coadiuvanti tecnologici ed appetibilizzanti pari ad un valore massimo del 2,5% della sostanza secca della razione giornaliera. Sono inoltre ammessi: semi di leguminose e carrube essiccate e relativi derivati, grassi, Sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione ed additivi quali vitamine, oligoelementi, amminoacidi, aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione, salvo che per antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo quelli naturali o naturalidentici. È ammesso l'utilizzo di lieviti inattivati.

Materie prime: latte, caglio, sale.

4.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata.

Tutte le fasi della produzione devono avvenire nella zona geografica identificata.

4.5. Norme specifiche in materia di confezionamento, affettatura, grattugiatura ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato.

4.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto agricolo cui si riferisce il nome registrato.

Tutte le forme intere devono riportare il logo della denominazione di origine protetta Provolone Valpadana, che deve essere riprodotto su idoneo supporto inviolabile (metallo, plastica).

L'apposizione del marchio deve avvenire all'immissione delle forme nei magazzini di stagionatura. Per le pezzature più piccole (fino a 6 kg), l'apposizione del marchio potrà avvenire all'uscita del magazzino di stagionatura, mentre all'immissione in magazzino potrà essere individuato un adeguato sistema aziendale che ne garantisca l'immediata evidenza.

Il formaggio Provolone Valpadana, prima della commercializzazione in forme intere, potrà essere personalizzato con l'ausilio di strisce di carta, etichette, sacchi o materiale equivalente. Per ciascuna delle predette personalizzazioni dovrà obbligatoriamente essere riportato il logo e la citazione, per esteso, della Denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», in misura non inferiore alla sesta parte (un sesto) dello spazio occupato dalla marca commerciale, con esclusione dei formati fino a 6 kg.

Nel caso di marchiatura con timbro ad inchiostro, deve essere indicata, nei limiti suesposti, la denominazione «Provolone Valpadana», escludendo l'obbligo della indicazione del logo del prodotto.

A partire dal compimento dell'ottavo mese di stagionatura, i detentori del Provolone Valpadana, esclusivamente nella tipologia piccante, possono richiedere l'apposizione a fuoco del marchio «P.V.S.», acronimo di Provolone Valpadana Stagionato. Il formaggio, per potersi fregiare del suddetto marchio, deve superare una verifica tecnica ad opera e cura di personale specializzato, espressamente richiesta dal detentore del formaggio ed a carico dello stesso. L'esame selettivo riguarderà l'aspetto esterno della forma (non deve presentare frezzature ed il suono, alla battitura, deve risultare omogeneo), la struttura della pasta (con sfogliatura, privo di occhiature e non elastica), il colore (bianco tendente al giallo paglierino), il sapore (presenza del pizzicore del piccante e non salato) e l'aroma (intenso in combinazione con l'odore).

Il logo, comprensivo della denominazione, deve essere riprodotto sulle confezioni destinate al consumatore finale in proporzione all'imballaggio utilizzato in misura non inferiore al 10% dello spazio disponibile. La denominazione Provolone Valpadana dovrà essere indicata con il medesimo carattere. L'indicazione «Denominazione di Origine Protetta» può essere sostituita dal simbolo comunitario.



Il logo può essere utilizzato anche in versione monocromatica.

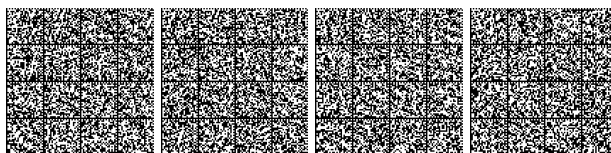
4.7. Descrizione concisa della zona geografica.

L'intero territorio delle Province di Cremona, Brescia, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Piacenza, e comuni contigui delle Province di Bergamo, Mantova, Lodi, e della Provincia autonoma di Trento formanti un'unica area geografica.

5. Legame con la zona geografica.

L'area geografica di produzione comprende parte della Pianura Padana e si caratterizza per la buona produzione di foraggi, per le grandi quantità di latte disponibili e per le condizioni climatiche particolarmente idonee all'alimentazione e all'allevamento delle razze bovine da latte. È grazie a questi fattori ambientali che nell'area di produzione si sono creati i presupposti per la produzione del formaggio Provolone Valpadana.

Il Provolone Valpadana è un formaggio a pasta filata e questa tipologia, pur traendo le sue origini dai territori del sud Italia, grazie alla capacità dell'arte casearia padana, che non difettava di conoscenze tecniche né tanto meno di disponibilità di materia prima su cui lavorare, si è potuta affermare nelle aree settentrionali. Nella produzione del Provolone Valpadana assumono particolare rilevanza l'utilizzo del siero innesto naturale



proveniente dal siero residuo della lavorazione precedente, la maestria dei caseari della zona nell'usare sapientemente diversi cagli, di agnello, di capretto e di vitello, e la manualità e la perizia nella fase di filatura e lavorazione della pasta.

Il Provolone Valpadana si caratterizza per il suo sapore delicato fino alla stagionatura di tre mesi, più pronunciato verso il piccante con l'avanzare del tempo e a seconda del tipo di caglio utilizzato. Il Provolone Valpadana inoltre ha diverse forme, a salame, a melone, tronco-conica, a pera e dimensioni che possono superare i 30 kilogrammi. La pasta è compatta, ma non asciutta, a differenza dei formaggi a pasta filata dell'Italia meridionale che, per le loro ridotte dimensioni, possono stagionare e diventare piccanti solo asciugandosi e trasformandosi in formaggio da grattugia.

Il Provolone Valpadana si produce nell'area geografica specificata dalla seconda metà dell'Ottocento e benché la tipologia di formaggio a pasta filata sia di origine meridionale, nel Novecento si è affermato come prodotto dell'Italia settentrionale, come testimoniano le opere di Besana (1916) e del Fascetti (1923).

Il diffondersi della produzione del Provolone Valpadana fu favorito dalle capacità tecniche di caseificazione proprie dei produttori padani sviluppatasi nel tempo grazie alle caratteristiche dell'area geografica particolarmente idonee all'allevamento di vacche che offriva grandi quantità di latte per la trasformazione. Tra gli elementi caratterizzanti il metodo di produzione del Provolone Valpadana vi è l'utilizzo del siero derivante dalla lavorazione precedente come siero-innesto per la lavorazione successiva. In effetti tale procedimento costituisce un elemento di grande caratterizzazione sia territoriale sia del metodo di produzione del Provolone Valpadana perché raramente utilizzato nella produzione di formaggi. L'affinarsi delle tecniche produttive ha inciso su alcune caratteristiche merceologiche tra le quali la diversità delle forme e delle dimensioni del Provolone Valpadana, senza mutarne le caratteristiche fondamentali. Le differenti forme e dimensioni del Provolone Valpadana sono il risultato dell'abilità dei caseificatori della zona geografica nell'operazione di filatura, abilità che consiste nel rendere la pasta così malleabile da poter essere lavorata in diverse forme e dimensioni anche notevoli. Queste caratteristiche merceologiche sono da attribuire all'area geografica di produzione perché è in quest'area che sono state generate e tramandate.

Inoltre, la coesistenza di due diverse tipologie, dolce e piccante, è il risultato della capacità dei caseificatori di utilizzare cagli diversi che determina la possibilità di ottenere nel Provolone Valpadana, pur in presenza di un processo di lavorazione affine, i sapori delicati o piccanti tipici del prodotto, rispettivamente con formati dal peso più contenuto, con stagionatura più breve, e formati dal peso notevole con una più lunga stagionatura, con pasta compatta e mai asciutta, al punto da dover essere grattugiata come nei più tipici formaggi a pasta filata del meridione.

26A00908

DECRETO 18 febbraio 2026.

Rinnovo della designazione al laboratorio Chirale s.a.s. di Franchi Stefania & C., in Annone Veneto, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera

d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

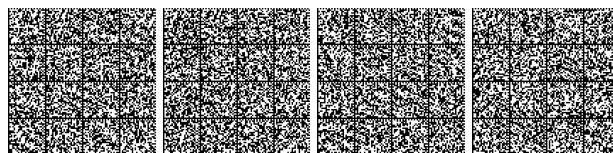
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100 e dalla Corte dei conti



in data 16 febbraio 2025 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in pari data al n. 195, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025 del 29 gennaio 2025, prot. n. 38839, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 7 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale

- n. 298 del 16 dicembre 2021 con il quale al laboratorio Chirale s.a.s. di Franchi Stefania & C., sito in Via Postumia 74 - 30020 Annone Veneto (VE), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 gennaio 2026, acquisita in pari data al progressivo 005104;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 dicembre 2025 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Chirale s.a.s. di Franchi Stefania & C., sito in Via Postumia 74 - 30020 Annone Veneto (VE), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 11 dicembre 2029 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Chirale s.a.s. di Franchi Stefania & C. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impie-



go del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 febbraio 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C (0,00120g/ml - 2,00000g/ml)	OIV-MA-AS2-01 Met B R2021
Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation) (>0,2g/l)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale/Total dry matter (>0,2g/l)	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose (0,30g/l - 300,00g/l)	OIV-MA-AS311-02 R2009
pH/pH (3,00 - 4,50)	OIV-MA-AS313-15 R2011
Sovrapressione/Overpressure (5 - 1000kPa)	OIV-MA-AS314-02 R2009
Acidità totale/Total acidity (3g/l - 20g/l)	OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content (0,05g/l - 1,80g/l)	OIV-MA-AS313-02 R2015
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide (1mg/l - 300mg/l)	OIV-MA-AS323-04B R2009
Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)/Potential alcoholic strength by volume (calculation) (0,02%vol - 20%vol)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) (2,00%vol - 40,00%vol)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume (2,00%vol - 20,00%vol)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021

26A00909

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 19 gennaio 2026.

Determinazione e ripartizione dell'ammontare complessivo del contributo dovuto, per l'anno 2022, da versare al MASE da parte dei consorzi e dei sistemi autonomi che gestiscono rifiuti, determinate ai sensi dell'articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visti gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e l'attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la Parte quarta rubricata «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati», che disciplina le modalità del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Visto l'art. 177, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, a mente del quale «la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse»;

Visto, in particolare, l'art. 206-bis (Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti) del decreto legislativo n. 152 del 2006, che, al comma 1, attribuisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica specifiche funzioni per la corretta attuazione delle norme di cui alla Parte quarta del medesimo decreto, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza e all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente;



Visto in particolare il comma 6 del richiamato art. 206-*bis*, a mente del quale «All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 4 dell'art. 178-*ter* e al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 224, i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere *a*) e *c*) e i consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236, nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228 e i sistemi di cui agli articoli 178-*bis* e 178-*ter*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio nazionale imballaggi e dagli altri soggetti e consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018, n. 123, recante «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2016, previsto dall'art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2018;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 maggio 2020, n. 109, recante «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2017, previsto dall'art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 18 luglio 2020;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica del 27 maggio 2021, n. 210, recante «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2018, previsto dall'art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 12 luglio 2021;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica del 19 ottobre 2022, n. 456, recante «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2019, previsto dall'art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 ottobre 2023, n. 347, recante «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2020, previsto dall'art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 19 dicembre 2024, n. 446, recante «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2021,

previsto dall'art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2025;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del comma 4 del richiamato art. 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6;

Considerato che la gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse generale per la collettività e che le relative funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica garantiscono la corretta attuazione della normativa nazionale e comunitaria di settore, il controllo sulla operatività dei consorzi e degli altri soggetti indicati dalle disposizioni sopra richiamate, la gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale, gli obiettivi da conseguire, il riconoscimento dei sistemi autonomi, il rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione del riparto del contributo annuale di euro 2.000.000,00 (due milioni), aggiornato al tasso di inflazione per l'anno 2022, così come previsto dal citato art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerata la necessità di assicurare un'equa ripartizione del predetto onere contributivo tra i diversi soggetti obbligati;

Ritenuto opportuno, pertanto, assumere quale indicatore, ai fini del riparto, il valore della produzione, che consente di commisurare l'onere economico alla dimensione aziendale degli stessi;

Considerato necessario utilizzare, sulla base del criterio adottato, quale dato di riferimento per l'anno 2022 l'ultimo bilancio utile dei soggetti obbligati;

Ritenuto, per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da imprese private che, oltre all'attività inerente al proprio sistema autonomo, svolgono anche altre attività economiche, di dover assumere, ai medesimi fini, quale parametro di riferimento, il valore della produzione afferente al sistema autonomo, come attestato da una primaria società di revisione contabile iscritta al registro dei revisori legali;

Acquisita la documentazione necessaria ai fini della determinazione del contributo ai sensi dell'art. 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

Visto il registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;



Considerato che la riscossione del suddetto contributo è destinata a finanziare le funzioni di vigilanza in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, condotte secondo una procedura volta a verificare la qualità dell'azione dei sistemi collettivi sotto il profilo ambientale;

Decreta:

Art. 1.

Principi generali

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Il presente decreto determina l'ammontare complessivo del contributo dovuto per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la ripartizione dello stesso tra i soggetti obbligati.

3. La ripartizione dell'onere contributivo è determinata in base al criterio di proporzionalità in relazione al valore della produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del carico gestionale ed amministrativo che i soggetti di maggior consistenza determinano sulle funzioni di vigilanza e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 2.

Soggetti obbligati

1. Sono obbligati al pagamento del contributo, ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti indicati nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.

Riparto del contributo

1. Il contributo complessivo dovuto di cui all'art. 1, comma 2, è determinato per l'anno 2022 in euro 2.238.280,00 (duemilioniduecentotrentottomiladuecentottanta/00) aggiornato al prezzo di consumo per l'intera collettività (NIC) per il medesimo anno.

2. L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'anno 2022, è individuato nella tabella allegata al presente decreto e si compone di una quota fissa, pari allo 0,2% del contributo complessivo, e di una quota variabile commisurata al valore della produzione attestato nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

3. Per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da imprese private che, oltre all'attività inerente al proprio sistema autonomo, svolgono anche altre attività economiche, la quota variabile dell'onere contri-

butivo è determinata, secondo il medesimo criterio di cui al comma 2 del presente articolo, in base al valore della produzione afferente al sistema autonomo relativo all'esercizio 2021 che risulti attestato da una primaria società di revisione contabile iscritta al registro dei revisori legali.

Art. 4.

Modalità di pagamento

1. I soggetti individuati ai sensi del presente decreto sono tenuti ad effettuare il pagamento delle somme dovute mediante versamento al Capo di entrata 32° - capitolo n. 2592 - art. 30 del Ministero dell'economia e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato.

2. Nella causale del versamento è indicato:

a) il riferimento all'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'annualità 2022;

b) il nominativo del soggetto obbligato.

3. Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

4. La ricevuta di versamento è trasmessa alla Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale, da presentarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* o, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

Roma, 19 gennaio 2026

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 217



ALLEGATO

Riparto contributo ex art. 206-bis D.Lgs. 152/2006 dovuto per l'anno 2022						
Tipologia di rifiuto	Soggetti obbligati	Valore della produzione bilancio 2021	Quota fissa (QF)	Quota variabile (QV)	Contributo Totale (QF + QV)	Contributo Totale Rivalutato
IMBALLAGGI	ALIPLAST/PARI	5.994.425,00 €	4.000,00 €	4.860,36 €	8.860,36 €	9.915,98 €
IMBALLAGGI	CONAI (*)	1.714.484.297,00 €	4.000,00 €	1.390.125,49 €	1.394.125,49 €	1.560.221,61 €
IMBALLAGGI	CONIP	3.988.339,00 €	4.000,00 €	3.233,80 €	7.233,80 €	8.095,63 €
IMBALLAGGI	CORIPET	114.268.462,00 €	4.000,00 €	92.650,31 €	96.650,31 €	108.165,23 €
OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI	CONOE	569.372,00 €	4.000,00 €	461,65 €	4.461,65 €	4.993,22 €
OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI	RENOILS	572.849,00 €	4.000,00 €	464,47 €	4.464,47 €	4.996,37 €
OLI MINERALI USATI	CONOU	77.238.294,00 €	4.000,00 €	62.625,78 €	66.625,78 €	74.563,58 €
POLIETILENE	POLIECO	7.011.866,00 €	4.000,00 €	5.685,31 €	9.685,31 €	10.839,22 €
POLIETILENE	ECOPOLIETILENE	519.137,00 €	4.000,00 €	420,92 €	4.420,92 €	4.947,63 €
PFU	COBAT TYRE	9.628.793,00 €	4.000,00 €	7.807,15 €	11.807,15 €	13.213,85 €
PFU	ECOPNEUS	57.094.411,00 €	4.000,00 €	46.292,87 €	50.292,87 €	56.284,76 €
PFU	ECOTYRE	12.555.381,00 €	4.000,00 €	10.180,06 €	14.180,06 €	15.869,47 €
PFU	GES TYRE	504.573,00 €	4.000,00 €	409,11 €	4.409,11 €	4.934,42 €
PFU	GREENTIRE	8.432.258,00 €	4.000,00 €	6.836,98 €	10.836,98 €	12.128,10 €
PFU	PNEULIFE	4.200.645,00 €	4.000,00 €	3.405,94 €	7.405,94 €	8.288,28 €
PFU	PROFILE RECYCLING TYRE	3.100.512,00 €	4.000,00 €	2.513,93 €	6.513,93 €	7.290,00 €
RAEE	APIRAEE	486.076,00 €	4.000,00 €	394,12 €	4.394,12 €	4.917,63 €
RAEE	COBAT RAEE	8.917.928,00 €	4.000,00 €	7.230,77 €	11.230,77 €	12.568,80 €
RAEE	ECOEM	3.118.492,00 €	4.000,00 €	2.528,51 €	6.528,51 €	7.306,32 €
RAEE	ECOLAMP	4.450.424,00 €	4.000,00 €	3.608,46 €	7.608,46 €	8.514,93 €
RAEE	ECOLIGHT	11.380.959,00 €	4.000,00 €	9.227,83 €	13.227,83 €	14.803,79 €
RAEE	ECOPED	8.611.150,00 €	4.000,00 €	6.982,03 €	10.982,03 €	12.290,43 €
RAEE	ECO-PV	457.955,00 €	4.000,00 €	371,32 €	4.371,32 €	4.892,11 €
RAEE	E-CYCLE	8.700,00 €	4.000,00 €	7,05 €	4.007,05 €	4.484,45 €
RAEE	ERION WEEE	145.140.263,00 €	4.000,00 €	117.681,56 €	121.681,56 €	136.178,70 €
RAEE	ERP ITALIA	17.265.294,00 €	4.000,00 €	13.998,92 €	17.998,92 €	20.143,31 €
RAEE	ESA GESTIONE RAEE SCARL	518.048,00 €	4.000,00 €	420,04 €	4.420,04 €	4.946,64 €
RAEE	LA MIA ENERGIA SCARL	4.445.654,00 €	4.000,00 €	3.604,59 €	7.604,59 €	8.510,60 €
RAEE	PV CYCLE ITALIA	2.213.929,00 €	4.000,00 €	1.795,08 €	5.795,08 €	6.485,51 €
RAEE	RIDOMUS	6.685.259,00 €	4.000,00 €	5.420,49 €	9.420,49 €	10.542,85 €
RAEE	RLG	754.495,00 €	4.000,00 €	611,75 €	4.611,75 €	5.161,20 €
PILE E BATTERIE	COBAT RIPA	5.778.751,00 €	4.000,00 €	4.685,48 €	8.685,48 €	9.720,27 €
PILE E BATTERIE	CONSIBAT	7.741.603,00 €	4.000,00 €	6.276,99 €	10.276,99 €	11.501,39 €
PILE E BATTERIE	ECOPOWER	35.568.415,00 €	4.000,00 €	28.839,32 €	32.839,32 €	36.751,80 €
PILE E BATTERIE	ERION ENERGY	4.764.448,00 €	4.000,00 €	3.863,07 €	7.863,07 €	8.799,88 €
PILE E BATTERIE	SINAB	590.120,00 €	4.000,00 €	478,48 €	4.478,48 €	5.012,04 €
	Totale	2.289.061.577,00 €	144.000,00 €	1.856.000,00 €	2.000.000,00 €	2.238.280,00 €

Incluso in CONAI (*)

BIOREPACK

CIAL

COMIECO

COREPLA

COREVE

RICREA

RILEGNO

26A00893



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 11 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Next Elettronica società cooperativa per azioni», in Mangone e nomina del commissario liquidatore.**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Next elettronica società cooperativa per azioni» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 482.710,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.027.711,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -567.524,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, dalla presenza di debiti previdenziali e assistenziali e da azioni esecutive poste in essere dai creditori;

Considerato che in data 29 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Next elettronica società cooperativa per azioni», con sede in Mangone (CS) - (codice fiscale 03713720781), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Stefania Lavecchia, nata a Catanzaro (CZ) il 10 gennaio 1968 (codice fiscale LVCSFN68A50C352T), ivi domiciliata in via Milano n. 20.**Art. 2.**1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo



regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2026

Il Ministro: URSO

26A00898

DECRETO 11 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Goccia società cooperativa sociale in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «La Goccia società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 16 ottobre 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 586.047,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 668.601,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -395.506,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e TFR, dall'omesso versamento di contributi previdenziali e da un atto di precetto;

Considerato che in data 17 ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La Goccia società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Genova (GE) (codice fiscale 03731820100), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Cargioli, nato a Sarzana (SP) il 18 settembre 1972 (codice fiscale CR-GNDR72P18I449C), ivi domiciliato in via Sarzanello n. 224/B.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il



Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2026

Il Ministro: URSO

26A00899

DECRETO 11 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cantine Leonardo da Vinci - società agricola cooperativa», in Vinci e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione delle cooperative italiane ha chiesto che la società «Cantine Leonardo da Vinci - società agricola cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 27 ottobre 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale

al 31 agosto 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 5.549.004,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 13.471.031,00, ed un patrimonio netto negativo di euro -1.843,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, da un contenzioso in corso e da undici decreti ingiuntivi;

Considerato che in data 28 ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cantine Leonardo da Vinci - società agricola cooperativa», con sede in Vinci (FI) (codice fiscale 00426430484), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Zingone, nato a Cosenza (CS) il 5 agosto 1976 (codice fiscale ZNGLGU76M05D086W), domiciliato in Firenze (FI), Via S. Gallo n. 103.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2026

Il Ministro: URSO

26A00900

DECRETO 11 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ortomercato Macerata società cooperativa», in Montecassiano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «Ortomercato Macerata società cooperativa» ha chiesto che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Considerato che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2025, allegata alla suddetta istanza, emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 178.740,00, si riscontra una massa debitoria di euro 301.380,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -533.795,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di azioni esecutive poste in essere da creditori;

Considerato che in data 26 settembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Ortomercato Macerata società cooperativa», con sede in Montecassiano (MC) (codice fiscale 01968300432), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Tullio Patassini, nato a Treia (MC) il 3 ottobre 1970 (codice fiscale PTSTLL70R-03L366J), ivi domiciliato in via delle Cerquette n. 2/A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2026

Il Ministro: URSO

26A00901



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina AAM/A.I.C. n. 411 del 14 novembre 2025, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di midazolam, «Midazolam Aguettant».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 48 del 17 febbraio 2026

Codice pratica: DC/2024/359R.

Sono rettificati, nei termini che seguono, il paragrafo 4.2 e il paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) allegato e parte integrante della determina AAM/A.I.C. n. 411 del 14 novembre 2025, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MIDAZOLAM AGUETTANT, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 275 del 26 novembre 2025.

Al paragrafo 4.2 laddove è riportato:

«Midazolam» deve essere somministrato come infusione continua per via endovenosa, iniziando con 0,03 mg/kg/h (0,5 µg/kg/min) nei neonati con età gestazionale ≤ 32 settimane, o 0,06 mg/kg/h (1 µg/kg/min) nei neonati con età gestazionale > 32 settimane e nei bambini fino a 6 mesi;

leggasi:

«Midazolam» deve essere somministrato come infusione continua per via endovenosa, iniziando con 0,03 mg/kg/h (0,5 µg/kg/min) nei neonati con età gestazionale ≤ 32 settimane, o 0,06 mg/kg/h (1 µg/kg/min) nei neonati con età gestazionale > 32 settimane e nei bambini fino a 6 mesi;

al paragrafo 4.8 laddove è riportato:

molto comune: 1/10;

comune: 1/100, < 1/10;

non comune: 1/1.000, < 1/100;

raro: 1/10.000, < 1/1.000;

leggasi:

molto comune: ≥ 1/10;

comune: ≥ 1/100, < 1/10;

non comune: ≥ 1/1.000, < 1/100;

raro: ≥ 1/10.000, < 1/1.000.

Titolare A.I.C.: Laboratoire Aguettant, con sede legale e domicilio fiscale 1 rue Alexander Fleming 69007 Lione, Francia.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A00890

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nintedanib, «Nintedanib Cipla»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 38 del 17 febbraio 2026

Codice pratica: MCA/2024/103.

Procedura europea n. DE/H/8006/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NINTEDANIB CIPLA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Cipla Europe NV, con sede legale e domicilio fiscale in De Keyserlei 60c, Bus 1301, 2018 Anversa, Belgio (BE).

Confezioni:

«100 mg capsule molli» 10 capsule in blister OPA/ AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052556014 (in base 10) 1L3W7G (in base 32);

«150 mg capsule molli» 10 capsule in blister OPA/ AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052556026 (in base 10) 1L3W7U (in base 32).

Principio attivo: nintedanib.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Cipla Europe NV - De Keyserlei 60c, Bus 1301, 2018 Anversa, Belgio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: pneumologo.

Relativamente all'indicazione terapeutica «Trattamento della Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF)».

RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: pneumologo, reumatologo, immunologo e internista.

Relativamente alle indicazioni terapeutiche «Trattamento della malattia interstiziale polmonare associata a sclerosi sistemica (SSc-ILD)» e «Trattamento di malattie interstiziali polmonari (ILD) fibrosanti croniche con fenotipo progressivo».

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia



ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 7 ottobre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00891

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di selexipag, «Selexipag Accord»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 39 del 17 febbraio 2026

Codice pratica: MCA/2024/184.

Procedura europea n. NL/H/6180/001-008/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SELEXIPAG ACCORD, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est 6ª planta, 08039 Barcellona;

confezioni:

«200 microgrammi compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PE - A.I.C. n. 052450018 (in base 10) 1L0NR2 (in base 32);

«200 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PE - A.I.C. n. 052450020 (in base 10) 1L0NR4 (in base 32);

«200 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PE (confezione per la titolazione) - A.I.C. n. 052450032 (in base 10) 1L0NRJ (in base 32);

«200 microgrammi compresse rivestite con film» 140 compresse in blister OPA/AL/PE (confezione per la titolazione) - A.I.C. n. 052450044 (in base 10) 1L0NRW (in base 32);

«200 microgrammi compresse rivestite con film» 10X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE - A.I.C. n. 052450057 (in base 10) 1L0NS9 (in base 32);

«200 microgrammi compresse rivestite con film» 60X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE - A.I.C. n. 052450069 (in base 10) 1L0NSP (in base 32);

«200 microgrammi compresse rivestite con film» 60X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE (confezione per la titolazione) - A.I.C. n. 052450071 (in base 10) 1L0NSR (in base 32);

«200 microgrammi compresse rivestite con film» 140X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE (confezione per la titolazione) - A.I.C. n. 052450083 (in base 10) 1L0NT3 (in base 32);

«400 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PE - A.I.C. n. 052450095 (in base 10) 1L0NTH (in base 32);

«400 microgrammi compresse rivestite con film» 60X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE - A.I.C. n. 052450107 (in base 10) 1L0NTV (in base 32);

«600 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PE - A.I.C. n. 052450119 (in base 10) 1L0NU7 (in base 32);

«600 microgrammi compresse rivestite con film» 60X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE - A.I.C. n. 052450121 (in base 10) 1L0NU9 (in base 32);

«800 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PE - A.I.C. n. 052450133 (in base 10) 1L0NUP (in base 32);

«800 microgrammi compresse rivestite con film» 60X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE - A.I.C. n. 052450145 (in base 10) 1L0NV1 (in base 32);

«1000 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PE - A.I.C. n. 052450158 (in base 10) 1L0NVG (in base 32);

«1000 microgrammi compresse rivestite con film» 60X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE - A.I.C. n. 052450160 (in base 10) 1L0NVJ (in base 32);

«1200 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PE - A.I.C. n. 052450172 (in base 10) 1L0NVW (in base 32);

«1200 microgrammi compresse rivestite con film» 60X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE - A.I.C. n. 052450184 (in base 10) 1L0NV8 (in base 32);

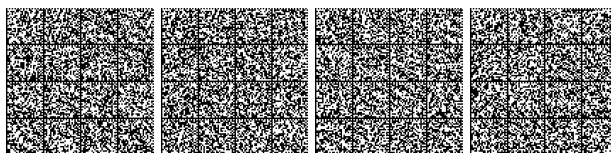
«1400 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PE - A.I.C. n. 052450196 (in base 10) 1L0NWN (in base 32);

«1400 microgrammi compresse rivestite con film» 60X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE - A.I.C. n. 052450208 (in base 10) 1L0NX0 (in base 32);

«1600 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PE - A.I.C. n. 052450210 (in base 10) 1L0NX2 (in base 32);

«1600 microgrammi compresse rivestite con film» 60X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE - A.I.C. n. 052450222 (in base 10) 1L0NXG (in base 32);

principio attivo: selexipag.



Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Synthon B.V., Microweg 22, Nijmegen, Gelderland, 6545 CM, Paesi Bassi;

Synthon Hispania, S.L., Calle De Castello 1, Sant Boi De Llobregat, Barcelona, 08830, Spagna;

Synthon s.r.o., Brnenska 597/32, Blansko, Jihomoravsky, 678 01, Repubblica Ceca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, pneumologo, reumatologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle

caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (Heads of Medicines Agencies), MRI Product Index» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 6 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00892

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ezetrol»

Estratto determina IP n. 69 del 10 febbraio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EZETROL 10 mg tabletta 30 tabletten dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-9055/01, intestato alla società Organon HungarY KFT. 1082 Budapest Futó Utca 37-45 Ungheria e prodotto da Organon Heist BV Industriepark 30 2220 Heist-Op-Den-Berg Belgio, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.



Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l., con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 - 20121 Milano (MI).

Confezione: EZETROL «10 mg compresse» 30 compresse in blister PCTFE/PVC/AL.

Codice A.I.C.: 052779016 (in base 10) 1LBQ08 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di ezetimibe;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, povidone, croscarmellosa sodica, sodio laurilsolfato, magnesio stearato.

Modificare al paragrafo 5 «Come conservare EZETROL» del foglio illustrativo la seguente condizione di conservazione:

blister: conservare nel contenitore originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Officine di confezionamento secondario:

Prespack Sp. z o.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia;

Falorni S.r.l., Via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: EZETROL «10 mg compresse» 30 compresse in blister PCTFE/PVC/AL.

Codice A.I.C.: 052779016.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: EZETROL «10 mg compresse» 30 compresse in blister PCTFE/PVC/AL.

Codice A.I.C.: 052779016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00904

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lenizak»

Estratto determina IP n. 70 del 10 febbraio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del ENAN-PLUS 75 mg/25 mg *comprimidos recubiertos con película* 20 *comprimidos recubiertos con película* dalla Spagna con numero di autorizzazione 80925 C.N. 711033.0, intestato alla società Laboratorios Menarini, S.A. Alfons XII, 587 - Badalona (Barcelona) España e prodotto da Menarini - Von Heyden GMBH Leipziger Strasse 7-13 01097 Dresda Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione:

LENIZAK - «75 mg/25 mg compresse rivestite con film» - 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

codice A.I.C. n.: 052778014 (in base 10) 1LBPOY (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 75 mg di tramadolo cloridrato e 25 mg di dexketoprofene;

eccipienti: contenuto della compressa:

cellulosa microcristallina, amido di mais pregelatinizzato, croscarmellosa sodica, sodio stearil fumarato, silice colloidale anidra;

film di rivestimento: opadry II bianco 85F18422 composto da alcol polivinilico, biossido di titanio, macrogol/PEG 3350, talco.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato, 1 - 20032 - Corbano (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

LENIZAK - «75 mg/25 mg compresse rivestite con film» - 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

codice A.I.C. n.: 052778014;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

LENIZAK - «75 mg/25 mg compresse rivestite con film» - 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Codice A.I.C. n.: 052778014;

RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali mar-



chi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00905

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ciprallex»

Estratto determina IP n. 71 del 10 febbraio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CIPRALEX 20 mg/ml Perorální Kapky, Roztok 15 ml dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 30/494/07-C, intestato alla società H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 2500 Valby Dánsko e prodotto da H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, Danimarca, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: CIPRALEX «20 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone di vetro da 15 ml con contagocce in PE - codice A.I.C.: 051062026 (in base 10) 1JQ98B (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: 20 mg di escitalopram;

eccipienti: propil gallato, acido citrico, etanolo 96%, sodio idrossido, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

De Salute S.r.l. - via Basini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia;

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 - Cormanico (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CIPRALEX «20 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone di vetro da 15 ml con contagocce in PE - codice A.I.C.: 051062026.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CIPRALEX «20 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone di vetro da 15 ml con contagocce in PE - codice A.I.C.: 051062026.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio

relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00906

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zirtec»

Estratto determina IP n. 72 del 10 febbraio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZIRTEC 10 mg filmtabletten 30 filmtabletten dall'Austria con numero di autorizzazione 1-19030, intestato alla società UCB Pharma GmbH Wienerbergstraße 11/12A 1100 Wien e prodotto da Aesica Pharmaceuticals S.r.l. - via Praglia n. 15 - 10044 Pianezza (TO) Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: ZIRTEC «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse - codice A.I.C.: 043476050 (in base 10) 19GT2L (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 10 mg di cetirizina dicloridrato;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, silice colloidale anidra, magnesio stearato, opadry Y-1-7000 (idrossipropilmetilcellulosa (E464), titanio diossido (E 171), macrogol 400).

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ZIRTEC «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse - codice A.I.C.: 043476050.

Classe di rimborsabilità: C.

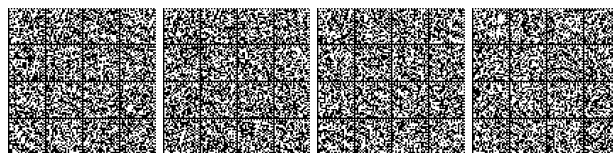
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZIRTEC «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse - codice A.I.C.: 043476050.

SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regola-



mento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00907

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan»

Estratto determina IP n. 68 del 10 febbraio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BUSCOPAN 10 mg *comprimés enrobés* 50 u.p. dal Belgio con numero di autorizzazione BE021183, intestato alla società Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem (Belgio) e prodotto da Delpharm Reims, 10 rue Colonel Charbonneaux, 51100 Reims, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione:

BUSCOPAN - «10 mg compresse rivestite» - 40 compresse in blister in AL/PVC;

codice A.I.C. n.: 038864082 (in base 10) 15216L (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: N-butilbromuro di joscina 10 mg;

eccipienti: calcio idrogenofosfato anidro, amido di mais, amido solubile, silice colloidale anidra, acido tartarico, acido stearico, povidone, saccarosio, talco, gomma arabica, titanio diossido (E171), macrogol, cera carnauba, cera bianca.

Al paragrafo 5 «Come conservare BUSCOPAN» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario, in luogo di:

«Comprese rivestite: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione»,

riportare:

Comprese rivestite: non conservare a temperatura superiore a 25°C. Conservare nella confezione originale.

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma S.r.l. - viale Europa 160, Samarate, 21017 - Italia;

Pricetag AD Business Center Serdica - 2E Ivan Geshov blvd. 1000 - Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

BUSCOPAN - «10 mg compresse rivestite» - 40 compresse in blister in AL/PVC;

codice A.I.C. n.: 038864082;

classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

BUSCOPAN - «10 mg compresse rivestite» - 40 compresse in blister in AL/PVC;

codice A.I.C. n.: 038864082;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00910

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Revisione del regolamento per accesso civico, accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti Anac e accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 - delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018.

Si comunica che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'adunanza del Consiglio del 3 febbraio 2026, ha approvato la seguente delibera:

delibera n. 41 del 3 febbraio 2026, revisione del regolamento per accesso civico, accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti ANAC e accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 - delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018.

La delibera e il testo consolidato sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/regolamento.accesso-del.41-03.02.2026>

26A00911



**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI BARI****Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione
dei metalli preziosi**

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bari con determinazioni dirigenziali n. 48 del 6 febbraio 2026 ha determinato di rendere notizia dei marchi di identificazione comunque scaduti, ritirati o annullati.

Marchio	Azienda	Comune	Indirizzo	Codice fiscale
191 BA	Zagaria Gioielli SNC	Andria (BT)	Via Francesco Ferrucci n. 226	06187080723
247 BA	Mongelli Gianluca	Bari	Viale Giovanni XXIII n. 99	MNGGLC91T19A662M
210 BA	Stefania Preziosi - Laboratorio Orafo di Pepe Stefania	Monopoli (BA)	Via Nino Bixio n. 171/A	PPESFN69T66F376I

26A00903

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Prescrizioni tecniche per l'accessibilità e la mobilità a bordo delle navi e unità veloci da passeggeri nuove ed esistenti delle classi A, B, C e D ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 come emendato, adibite al trasporto pubblico, di bandiera italiana, da parte delle persone a mobilità ridotta.

Il decreto n. 18 del 5 febbraio 2026 del direttore generale della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di adozione delle «Prescrizioni tecniche per l'accessibilità e la mobilità a bordo delle navi e unità veloci da passeggeri nuove ed esistenti delle classi A, B, C e D ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 come emendato, adibite al trasporto pubblico, di bandiera italiana, da parte delle persone a mobilità ridotta», è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è consultabile al seguente link:

<https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-dirigenziale-numero-18-del-05022026>

26A00902

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-047) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

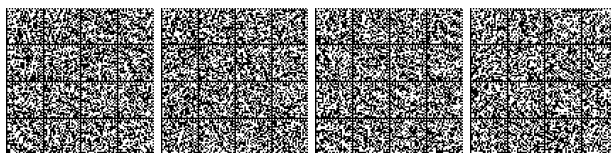
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

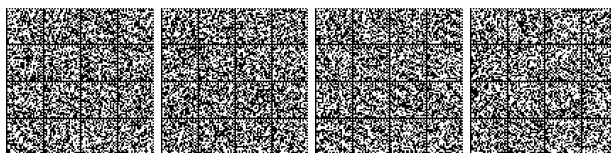
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 1,00

